



Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11

Titolo V - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

ORIENTAMENTI OPERATIVI

per la redazione del PAT

I L S I S T E M A R U R A L E



0b2a9864



**LR n. 11/2004, Titolo V - Orientamenti operativi per la redazione del PAT.
Il sistema rurale.**

INDICE

Premessa	3
Parte I	
GOVERNO DEL TERRITORIO RURALE	
Inquadramento normativo	4
Piano di Assetto del Territorio (PAT)	7
Sistema agricolo	8
Studio agronomico	10
Parte II	
QUADRO CONOSCITIVO (QC) DEL SISTEMA RURALE	
Definizione e finalità	11
Contenuti essenziali	12
Analisi del sistema rurale nello studio agronomico	14
Selezione delle risorse informative per il sistema rurale - QC	17
Selezione degli elaborati cartografici per il sistema rurale - QC	18
Parte III	
PROGETTO DI PIANO (P) PER IL SISTEMA RURALE	
Processo di elaborazione delle scelte progettuali nel PAT	20
Pianificazione del sistema rurale nello studio agronomico	22
Selezione delle risorse informative per il sistema rurale - P	28
Selezione degli elaborati cartografici per il sistema rurale - P	30
Parte IV	
APPROFONDIMENTI TEMATICI	
Copertura del suolo agricolo	33
Superficie agricola utilizzata (SAU)	35
Sistemi ecorelazionali	36
Paesaggio rurale	38
Architettura rurale	43
Edificazione diffusa	45
Allevamenti zootecnici	48



PREMESSA

La Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, nell'attuare la riforma del governo del territorio nel Veneto, oltre a perseguire tra le sue finalità generali la tutela del paesaggio rurale e delle identità storico-culturali, detta specifiche norme per la tutela e l'edificabilità del territorio rurale.

Il territorio rurale si configura, infatti, come un ambito prevalentemente non urbanizzato, destinato ad usi agro-produttivi e silvo-pastorali, nel quale si rileva la necessità di coniugare lo sviluppo sostenibile delle attività agricole con la tutela degli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali.

Il titolo V della L.R. 11/2004 "Tutela e l'edificabilità del territorio agricolo", tramite gli artt. 43 e 44, individua nel Piano Regolatore Comunale (PRC), nella sua articolazione in disposizioni strutturali (PAT) ed operative (PI), lo strumento di governo del territorio tramite il quale, a livello comunale, "pianificare il territorio rurale", perseguendone la tutela e disciplinando l'attività di edificazione nella zona agricola.

Il presente documento è teso a fornire alle Amministrazioni provinciali e comunali uno schema metodologico per l'analisi, la valutazione, la pianificazione del territorio agricolo – riconducibile ai recenti Atti di Indirizzo regionali, in particolare l'Allegati B1 e B2 alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2009, n. 3811 – finalizzato alla predisposizione del Quadro Conoscitivo e del Progetto del PAT o alla relativa valutazione istruttoria nell'ambito del suo iter approvativo.

Nello specifico, nella parte I del documento, da un lato viene indicato un sintetico quadro generale della normativa regionale di settore, dall'altro viene illustrato, ai sensi della legge urbanistica regionale, il ruolo del PAT rispetto al territorio rurale. Viene, inoltre, ripercorsa l'evoluzione delle definizioni di zona agricola e territorio agricolo, fino a considerare, nel nuovo processo di pianificazione urbanistica, il "sistema rurale" nell'insieme delle sue dimensioni: agricolo-produttiva, agroambientale, del paesaggio agrario e dell'architettura rurale. Viene così schematizzato il metodo di pianificazione del sistema rurale, desumibile dalla Legge Urbanistica Regionale (LUR) e dai suoi Atti di Indirizzo.

Nella parte II, viene proposto uno schema metodologico per l'approfondimento delle analisi conoscitive del sistema rurale, che può essere preso a riferimento nello sviluppo del Quadro Conoscitivo (QC) del PAT. Dopo aver definito le principali finalità ed i contenuti ritenuti essenziali del QC, viene infatti effettuata una selezione, con riferimento agli Atti di Indirizzo regionali, delle risorse informative e degli elaborati di piano che interessano il sistema rurale e che concorrono a formare lo studio agronomico.

Nella parte III, viene poi fornito un altro schema metodologico, da tenere in considerazione nell'ambito dello sviluppo multisettoriale del Progetto del PAT. Analogamente al QC, dopo aver approfondito i criteri metodologici per lo sviluppo delle proposte progettuali nel territorio comunale, sono state selezionate le risorse informative previste dagli Atti di Indirizzo regionali, anche rispetto ai singoli elaborati del piano, che afferiscono al sistema rurale nel suo complesso.

Nella parte IV del documento, infine, vengono effettuati degli specifici approfondimenti a chiarimento di alcuni aspetti metodologici e interpretativi su alcune matrici o temi caratterizzanti il sistema rurale, quali la copertura del suolo agricolo, la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), i sistemi eco relazionali, il paesaggio agrario e l'architettura rurale, l'edificazione diffusa e gli allevamenti zootecnici.



0b2a9864



Parte I**GOVERNO DEL TERRITORIO RURALE****Inquadramento normativo**
.....

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) "*Norme per il governo del territorio*" detta le norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale.

La riforma urbanistica del Veneto ha subito nel corso degli anni diverse modifiche, per mezzo delle seguenti leggi regionali:

- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 - Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";
- Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia (in particolare artt. da 20 a 24);
- Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 - Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" ;
- Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune;
- Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria, 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture (in particolare Capo I);
- Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 - Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia;
- Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (in particolare artt. 6, 20 e 35);
- Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche;
- Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio;
- Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno, del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici (in particolare art. 11);
- Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 - Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche;
- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di



0b2a9864



mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante (in particolare artt. 9, 10, 11 e 12);

- Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 – Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (in particolare art. 34);
- Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 - Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia (in particolare artt. 15, 16, 18 e 19);
- Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 - Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali (in particolare artt. 3, 4, 5, 7 e 9);
- Legge regionale 12 aprile 2016, n. 12 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di territorio" e successive modificazioni;
- Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
- Legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2016 - Modifica alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni".

La Circolare n. 2 del 15 gennaio 2009 (BUR n. 9/2009) ha apportato le prime indicazioni operative in ordine alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 4 del 2008 alla legge regionale n. 11 del 2004, al fine di fornire utili chiarimenti per la corretta applicazione delle norme regionali.

La Circolare n. 1 del 2007 del Presidente della Giunta Regionale, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 16 gennaio 2007, ha individuato, invece, criteri interpretativi per le zone agricole in rapporto alle modifiche introdotte con la L.R. n. 11/2004.

Dando applicazione all'art. 50, comma 1, della LR n. 11/2004, la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 3178 dell'8 ottobre 2004, i primi Atti di Indirizzo in attuazione della nuova legge di riforma urbanistica, relativi ad otto diversi ambiti (lett. a-h). Gli Atti di Indirizzo sono stati successivamente modificati:

- con deliberazione n. 397 del 26 febbraio 2008, per una rettifica delle modalità di compilazione dei PTCP alle lettere f), g) ed e);
- con deliberazione n. 3650 del 25 novembre 2008, per introdurre il nuovo testo sul limite quantitativo di superficie agricola trasformabile (lettera c) ed integrare il testo sull'edificabilità delle zone agricole (lettera d);
- con deliberazione n. 3811 del 9 dicembre 2009, per introdurre il nuovo testo per la compilazione delle banche dati finalizzate alla redazione dei Piani di Assetto del Territorio (lettera a) e dei contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo (lettera f).

In particolare, gli Atti di Indirizzo, che specificatamente interessano le zone agricole, riguardano le seguenti lettere ed argomenti:

- lettera c, per la nuova metodologia per il calcolo del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in rapporto alla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), di cui alla deliberazione n. 3178 del 8 ottobre 2004, come modificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3650 del 25 novembre 2008;
- lettera d, con le specifiche relative all'edificabilità nelle zone agricole, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004, n. 329 del 16 febbraio 2010, n. 856 del 15 maggio 2012 e n. 2879 del 30 dicembre 2013.

Per quanto concerne la lettera d) - Zone agricole, vengono argomentati i seguenti sette punti di nodale interesse:



- 1) definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR n. 40/2003;
- 2) definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3, della LUR;
- 3) definizione di strutture agricolo-produttive;
- 4) parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
- 5) modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
- 6) deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri, di cui all'art. 44, comma 10 della LUR;
- 7) definizione dei parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45 della LUR.

Con specifico riferimento al territorio rurale, si ricorda inoltre che già nel 1978 la Regione del Veneto, con la LR n. 58 *“Edificabilità e tutela delle zone agricole”* (ora abrogata), aveva disciplinato all'art. 9 *“Tutela dei beni culturali e ambientali”* gli interventi edilizi nelle zone rurali.

Successivamente, tale disciplina fu maggiormente definita con la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (BUR n. 10/1985) *“Tutela ed edificabilità delle zone agricole”*, anch'essa poi abrogata, che dettò norme per la disciplina dell'uso del territorio agricolo, perseguendo le finalità di salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzando le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive, per promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura, per favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole. In particolare si ricorda l'art. 10, che disciplinò gli interventi edilizi consentiti ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali tipici della zona rurale.

In seguito, con la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, *“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”* (pubblicata sul BUR n. 117/2003), la Regione del Veneto ha disciplinato interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, a promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli. In particolare, gli artt. 38 e 39 definiscono gli aiuti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale.

Dopo l'avvento della LUR e i suoi Atti d'Indirizzo, sono state poi dettate, con deliberazione n. 2264 del 28 luglio 2009, disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria.

Successivamente, la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 172 del 3 febbraio 2010 *“Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento”*, ha dato adempimento alla previsione di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 43 della legge urbanistica regionale. In seguito, con la deliberazione n. 315 del 11 marzo 2014, ha altresì provveduto - in attuazione dell'art. 44, comma 6 bis della LUR - all'individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni di installazione per le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente.

Per quanto attiene all'architettura rurale, la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 2274 del 28 settembre 2010, ha dettato *“Linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto”*. Successivamente, la Giunta è intervenuta anche in materia di semplificazione amministrativa dei procedimenti nel settore primario e ha approvato, con deliberazione n. 1223 del 25 giugno 2012, in



0b2a9864



riferimento al conto economico aziendale unificato e alla procedura per la stesura del piano aziendale informatizzato, gli aggiornamenti dei documenti che costituiscono il Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola di cui alla LUR.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT)

Ai sensi dell'art. 12 della LR n. 11/2004, la pianificazione urbanistica si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (PRC), che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Ciò premesso, si evidenzia che il PAT, redatto sulla base di previsioni decennali, deve delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, nonché individuare gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili del territorio, come disposto nell'art. 13 della LR n. 11/2004.

Tale piano urbanistico – che si deve contraddistinguere per semplicità, snellezza e facilità di consultazione, in ossequio ai principi di sussidiarietà e partecipazione – risulta formato, come disposto dal comma 3 dell'art. 13, da:

- a) una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
- b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
- c) le norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;
- d) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).

Alla luce di quanto previsto dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50 della LR n. 11/2004, all'interno del territorio comunale le aree agricole assumono particolare valore per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale, della morfologia del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione, del paesaggio locale, del patrimonio architettonico con valore storico e testimoniale e dell'edilizia rurale esistente, ovviamente nel rispetto della principale funzione economico-produttiva dell'attività agricola.

Pertanto, rispetto a tali aree, la pianificazione strategica del PAT, in coerenza ai principi enunciati dall'art. 2 della LR n. 11/2004, deve mirare a perseguire:

- la promozione di uno sviluppo sostenibile e durevole, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.

Inoltre, rispetto alla specificità del territorio rurale, tra gli obiettivi fissati dall'art. 13, lo strumento urbanistico in argomento deve anche:

- disciplinare le invarianti, attribuendovi una specifica normativa di tutela, in particolare quelle di natura agronomico-produttiva e paesaggistica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi di riordino della zona agricola;
- determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola (SAT), avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC);
- dettare una specifica disciplina con riferimento anche alle zone agricole, in conformità a quanto previsto dall'art. 43.



0b2a9864



Ai sensi del sopra citato articolo 43, in particolare del comma 1, spetta infatti al PAT, ai fini della tutela del territorio agricolo, ed in particolare dell'architettura rurale, la specifica individuazione dei seguenti elementi:

- a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili;
- b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a);
- c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

Sistema rurale

Alla luce di quanto previsto dagli Atti di Indirizzo, il territorio comunemente denominato agricolo, classificato dai precedenti Piani Regolatori Generali (PRG) perlopiù come ZTO E, assume particolare valore per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale, della morfologia del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione, nel rispetto della funzione economico-produttiva dell'attività agricola, nonché per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell'architettura rurale.

Si ricorda che, ai sensi della LR n. 24/1985, le "zone agricole" risultano definite, ai sensi dell'art. 2, come "terreni di cui alla lettera E) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuati come tali negli strumenti urbanistici e, nei Comuni che non abbiano individuato le zone territoriali omogenee ai sensi di detto decreto, tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765". In forma del tutto innovativa, l'art. 11 ha previsto la suddivisione del territorio agricolo in sottozone (E1, E2, E3, E4), per ciascuna delle quali individua gli interventi considerati compatibili con le caratteristiche delle stesse.

In proposito, la LR n. 11/2004, pur disciplinando in linea generale l'uso del territorio, continua a mantenere una specifica normativa per le zone agricole nel titolo V, facendo tuttavia scomparire la sovrapposizione tra territorio agricolo e zona territoriale omogenea E, di cui al DM del 1968, come si ricava già dalla rubrica del titolo stesso, in cui la zona agricola oggetto di tutela delle precedenti leggi viene ad essere sostituita dal "territorio agricolo".

Gli Atti di Indirizzo regionali – in particolare l'All. D alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2009, n. 3811 – forniscono la seguente definizione di "territorio rurale": *"insieme del territorio non urbanizzato, utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, che si caratterizza per la necessità di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali con le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili"*.

Le norme del titolo V della legge regionale, pur disciplinando aspetti attinenti all'uso urbanistico del territorio, così come all'edificazione, lasciano, tuttavia, al pianificatore il compito di definire la consistenza ed i limiti – e successivamente, nel PI, anche l'articolazione – dello spazio territoriale da considerare "territorio agricolo".

Inoltre, l'uso del territorio rurale, diventando oggetto dell'attività di pianificazione locale, viene ad essere interessato dai principi generali dell'art. 2, ai quali lo stesso processo di pianificazione deve uniformarsi; in particolare, la "tutela del paesaggio rurale" e la salvaguardia del territorio, la quale comporta l'"utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Inoltre, il combinato disposto degli artt. 13, 17 e 43, avvalorata il ruolo dell'ente pianificatore nella tutela del territorio agricolo: l'estensione dell'area oggetto delle specifiche norme sull'edificazione, così come di altre iniziative di valorizzazione e salvaguardia, costituiscono il risultato del processo di pianificazione, in ogni caso avendo riguardo non solo alle caratteristiche "tecnico-agronomiche" del territorio, ma anche a quelle ambientali e paesaggistiche.

Spetterà poi al PI individuare, tra l'altro, gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione e le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola.



0b2a9864



Stabiliti i principi e limiti della tutela del territorio agricolo, che assume pertanto una connotazione che va oltre la “destinazione agricola” dello stesso, inglobando significati di natura ambientale e paesaggistica, il successivo articolo 44 della legge si occupa, quindi, dell’edificazione.

Inoltre, la modifica normativa intervenuta recentemente con la LR n. 30/2010 che, prevedendo che “*a seguito dell’approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PF*” (cfr. art. 48, comma 5 bis della LR n. 11/2004), anticipa la fine del regime transitorio e sancisce, di fatto, l’applicazione *in toto* di quanto previsto dall’art. 44 della LR n. 11/2004.

Al di là delle definizioni di carattere giuridico, che attengono principalmente alla disciplina urbanistica ed edilizia, il territorio rurale oggetto di pianificazione, per la complessità e la varietà dei caratteri che lo contraddistinguono, va considerato come un “sistema rurale”, a sua volta declinato in quattro principali sottosistemi:

- agricolo produttivo;
- agroambientale;
- paesaggio agrario;
- architettura rurale.

Il concetto di “sistema rurale”, infatti, meglio si presta a definire la complessità e la dinamicità della categoria territoriale considerata; tuttavia, rimangono comunque ferme, in riferimento alle specifiche disposizioni urbanistiche ed edilizie della LR n. 11/2004, le definizioni di “zona agricola” e di “territorio agricolo”.

Studio agronomico del PAT

La predisposizione del PAT comporta l’elaborazione di uno studio agronomico (banche dati, elaborati grafici, relazione agronomica), effettuato generalmente da un professionista incaricato dall’Amministrazione comunale con comprovata competenza nella materia, finalizzato alla formazione del Quadro conoscitivo (QC) e del Progetto di piano (P) per il sistema rurale del territorio locale.



Nell’ambito dell’elaborazione dello studio agronomico, l’organizzazione del processo di pianificazione del sistema rurale del PAT comporta, innanzitutto, la definizione degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili. Legata al conseguimento di questi obiettivi, vi è la collaborazione con il gruppo di lavoro multidisciplinare, per consentire la ricerca di tutto il materiale necessario allo sviluppo delle varie fasi di elaborazione del piano, nonché la discussione del metodo di pianificazione, anche in riferimento al linguaggio e agli apporti interdisciplinari finalizzati alla predisposizione del piano stesso.



Nell'ambito del processo dell'elaborazione del PAT che deriva dall'applicazione dei contenuti dei recenti Atti di Indirizzo regionali, lo sviluppo dello studio agronomico può essere schematizzato secondo la seguente articolazione in fasi:

- l'inquadramento territoriale, con la definizione dei confini, delle dimensioni e delle relazioni territoriali del territorio interessato, con la definizione del territorio agricolo stesso;
- le analisi conoscitive (QC), finalizzate alla raccolta delle conoscenze acquisibili sul piano descrittivo, qualitativo e quantitativo, del territorio rurale oggetto di pianificazione;
- le valutazioni e le proposte progettuali, che comportano l'elaborazione delle conoscenze acquisite ai fini dell'individuazione delle relazioni o corrispondenze in atto fra i diversi fenomeni rilevabili nel territorio e l'interpretazione del loro significato rispetto a parametri o classi di giudizio predeterminati (vincoli, invarianti, fragilità);
- le scelte progettuali (P) per la trasformabilità del territorio rurale comunale, effettuate in collaborazione con il gruppo multidisciplinare di pianificazione, ai fini dell'individuazione del nuovo assetto territoriale ed urbanistico, in coerenza con la pianificazione di livello superiore e la legislazione vigente, in considerazione delle vincoli, delle invarianti, delle fragilità, nonché degli elementi di criticità delle "risorse del territorio", delle politiche e strategie territoriali per i settori agro-ambientali, insediativi e infrastrutturali;
- la verifica, in particolare della coerenza delle scelte progettuali avanzate per il sistema rurale con gli obiettivi prefissati dal PAT, con la definizione di criteri attuativi, norme e strumenti gestionali.

Parte II

QUADRO CONOSCITIVO (QC)

Definizione e finalità

Con la DGR n. 3811/2009, sono state introdotte nuove impostazioni metodologiche nella formazione ed acquisizione di elementi conoscitivi necessari all'elaborazione delle scelte in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

Per Quadro Conoscitivo (QC) del PAT si intende, infatti, *"il complesso delle informazioni necessarie che consento no un'organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, che costituisce il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità"*.

Il Quadro Conoscitivo relativamente alle "attività agricole" – in base a quanto definito dall'All. D alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2009, n. 3811 – dovrà consentire al PAT di perseguire i seguenti obiettivi:

- preservare i suoli ad elevata vocazione agricola o silvopastorale, limitandone il consumo;
- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull'impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
- promuovere nelle aree marginali il mantenimento delle attività agrosilvopastorali e delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari;
- individuare le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le peculiarità forestali, la consistenza dei settori: zootecnico, ortoflorovivaistico, ittiogenico, ecc.;
- precisare la suddivisione in ambiti del territorio agricolo, in funzione delle vocazioni colturali e delle caratteristiche locali;
- stabilire i limiti per gli interventi di: miglioramento fondiario, riconversione colturale, attività agroproduttive non funzionali al fondo, infrastrutturazione del territorio rurale.



0b2a9864



Il PAT, in considerazione delle nuove dinamiche rinvenibili nel territorio, deve altresì perseguire lo scopo di:

- individuare, soprattutto nelle aree periurbane, le realtà/necessità di spazi agrari multifunzionali e prevedere quindi le possibilità legate ad un'agricoltura urbana e a progetti agro-urbani;
- incentivare la diversificazione in agricoltura, soluzione che rispecchia l'atteggiamento tattico delle politiche agricole comunitarie e la necessità di trovare una risposta alla crisi del mondo agricolo;
- promuovere con le politiche per la qualità anche la diversificazione come condizione per riposizionarsi sul mercato, vista la competizione sempre più forte portata dalla globalizzazione dei mercati e la progressiva caduta dei redditi agricoli.
- promuovere le possibilità di un'"agricoltura diversa" (agri-asili, fattorie sociali, fattorie didattiche, ecc.) per risolvere i conflitti urbano-rurali.

Inoltre, per quanto riguarda la "risorsa paesaggio", i medesimi Atti di Indirizzo prevedono che all'interno delle analisi del QC debbono essere individuati "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico", caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

Negli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale, l'acquisizione delle informazioni, dovrà consentire al PAT di pervenire:

- alla salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- alla conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
- alla salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

In proposito, il PAT, in considerazione del sistema dei valori espressi dal territorio rurale, deve altresì perseguire lo scopo di:

- costruire un paesaggio di grande scala, capace di valorizzare il contesto urbano, periurbano e agrario nel suo insieme;
- preservare i paesaggi agrari o rurali tradizionali e con interesse storico.

Per l'adempimento di tali finalità, così come previste dagli Atti di Indirizzo e come integrate nel presente documento, l'articolazione del QC dovrà illustrare, in modo sintetico ma esaustivo, tutti i principali dati e informazioni relative al sistema rurale presente nel territorio, garantendo ogni necessaria valutazione sulle attività e risorse presenti.

Contenuti essenziali

.....

Il quadro conoscitivo (QC), necessario ad una corretta definizione delle scelte urbanistiche e territoriali, si compone attraverso l'organizzazione coordinata di dati ed informazioni che possono essere sia in possesso delle amministrazioni precedenti che di altri enti, sia di nuova acquisizione ed elaborazione.

Il QC si configura come una sorta di "catalogo" delle informazioni dei diversi soggetti istituzionali, organizzato e sistematizzato con la finalità di documentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibili a vari livelli, nonché di proporre una lettura del sistema rurale e delle sue componenti che deve trovare espressione, nelle forme e nei contenuti, nell'analisi delle matrici e nella restituzione cartografica dei dati e delle informazioni raccolte.



La completezza del quadro conoscitivo, pur nella sinteticità, appare indispensabile per individuare contestualmente il grado di vulnerabilità e le condizioni di fragilità ambientale, nonché gli elementi di criticità delle “risorse del territorio”, al fine di poter effettuare la “valutazione di sostenibilità” sia nei confronti delle risorse e dei valori naturali, ambientali, paesaggistici, dei documenti della memoria e della cultura, che nei riguardi degli insediamenti residenziali e produttivi, delle realtà urbane e periurbane, dei sistemi infrastrutturali e tecnologici.

Solamente sulla base di un quadro conoscitivo completo e aggiornato sarà possibile costituire i presupposti affinché il PAT assicuri il miglioramento dello stato dell’ambiente naturale e costruito, della qualità degli insediamenti e delle relazioni, che si traducano in un reale miglioramento della qualità della vita delle generazioni attuali, senza pregiudizio per le generazioni future.

I Comuni potranno quindi disporre di una serie di informazioni già esistenti, che dovranno, eventualmente e se opportuno, essere verificate, aggiornate e completate, piuttosto che generate *ex-novo*, prima di implementarle nel nuovo quadro conoscitivo.

Pertanto, per la definizione del quadro conoscitivo per la formazione del PAT dovranno essere impiegati in modo coordinato i dati e le informazioni già in possesso dall’Amministrazione comunale e di altri Enti, nonché nuovi dati e informazioni acquisite ed elaborate nella formazione del PAT.

I principali *database*, già disponibili per quanto attiene in modo specifico al Settore Primario, sono schematicamente i seguenti:

- ✓ geologia;
- ✓ copertura del suolo agricolo;
- ✓ capacità di uso dei suoli e pedologia;
- ✓ aree montane e svantaggiate;
- ✓ aree DOC, DOP, IGP;
- ✓ aree forestali;
- ✓ aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico;
- ✓ aree protette (SIC, ZPS, parchi, parchi e riserve naturali, corridoi ecologici);
- ✓ fascia di ricarica degli acquiferi;
- ✓ fascia delle risorgive;
- ✓ bacini idrografici, laghi, lagune ed idrografia principale;
- ✓ viabilità principale;
- ✓ zone vulnerabili ai fitofarmaci;
- ✓ zone sensibili e zone vulnerabili da nitrati;
- ✓ punti di approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano (di pubblico interesse);
- ✓ dati relativi alle Aziende agricole con sede legale, oppure Unità Tecnico Economica, nel comune oggetto di analisi;
- ✓ dati relativi alle Comunicazioni di utilizzazione/produzione effluenti zootecnici e di utilizzazione/produzione acque reflue, per le quali sia presente, nel comune oggetto di analisi, la sede legale o sede Unità Tecnico Economica, o sede Operativa, o allevamento dell’azienda dichiarante, oppure la superficie utilizzata per lo spandimento;
- ✓ schedario olivicolo;
- ✓ schedario viticolo;
- ✓ banche dati relative agli allevamenti zootecnici regionali (USL, SISP e BDN);
- ✓ cartografia degli interventi finanziamenti nell’ambito delle misure agroambientali cofinanziate dai fondi strutturali comunitari.



0b2a9864



L'approfondimento delle analisi conoscitive, di tipo descrittivo, qualitativo e quantitative deve estendersi all'intero territorio comunale; devono esserne, infatti, studiati i caratteri fisico-morfologici (geologia, geomorfologia, geolitoologia, pedologia, idrologia, clivometria, ecc.), ambientali (acqua, aria, suolo e sottosuolo, clima), biotici (flora, fauna, vegetazione), ecosistemici (biodiversità, foreste), paesaggistici, insediativi, architettonici e storico-culturali (centri storici, ville, ecc.), funzionali (uso del suolo, assetto urbanistico, mobilità, trasporti, infrastrutture), economico-sociali (agricoltura, ecc.). Per il sistema rurale, ai sensi dei vigenti Atti di Indirizzo, andranno in particolare indagate le caratteristiche chimico-idrauliche-morfologiche dei suoli, la copertura del suolo agricolo e forestale, il sistema idraulico minore e di irrigazione, la biodiversità, il paesaggio, la superficie agricola utilizzata, la consistenza e le caratteristiche tipologiche del settore agricolo-produttivo.

Analisi del sistema rurale nello studio agronomico

Il quadro conoscitivo (QC), nonché lo studio agronomico, devono caratterizzare in modo esaustivo e completo il sistema territoriale rurale oggetto di pianificazione, nel rispetto delle disposizioni degli Atti di Indirizzo (All. B2 alla DGR n. 3811/2009) relative all'organizzazione delle risorse informative. Con riferimento all'organizzazione gerarchica degli elementi conoscitivi in "matrici/temi/classi" previste dagli Atti di Indirizzo (fig. 1), l'analisi del sistema rurale può scaturire dalla sintesi di molteplici risorse informative, integrabili con tutte le analisi conoscitive ritenute opportune.

Considerato che l'analisi per "sistemi" maggiormente si presta alla conoscenza del territorio rurale, i dati e le informazioni raccolte potranno essere anche riferite ai tre sottosistemi precedentemente illustrati (agricolo-produttivo; agro ambientale; del paesaggio e dell'architettura rurale).

Per agevolare l'operatività dei soggetti interessati, ovvero del pianificatore (Amministrazioni comunali e professionisti del settore eventualmente chiamati a redigere la documentazione relativa al QC) oppure del valutatore (le Amministrazioni che effettuano le valutazioni istruttorie sullo studio agronomico del PAT nell'ambito del loro iter approvativo), di seguito si propone uno schema organizzativo delle analisi da compiere, aggregate in tematismi affini.

Sia nel caso dei piani di approvazione provinciale – per le Province che hanno già visto approvato il loro PTCP e attuato il trasferimento delle competenze urbanistiche – che per i PAT ancora in istruttoria presso le Strutture regionali, tale schema può senza dubbio rivelarsi un valido supporto in ambito istruttorio, frutto dell'esperienza maturata nell'ambito della copianificazione e della collaborazione con i professionisti esterni.

La raccolta e lo sviluppo delle risorse informative della matrici afferenti al territorio rurale, salvo variazioni attualmente non previste, da un lato verrà verificata dalla Struttura regionale competente in materia urbanistica – in fase di validazione degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni del QC ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 – dall'altro verrà valutata, nell'ambito dell'attività di copianificazione, dalla Struttura regionale competente per le politiche agroambientali, ai fini all'espressione di un parere interlocutorio reso all'Ente competente per l'approvazione del piano.

Come evidenziato negli Atti di Indirizzo, le "matrici", nell'ambito dell'ordine gerarchico specificato nella DGR n. 3811/2009 (Fig. 1), distinte per tematismi, sono strutturate attraverso l'aggregazione delle informazioni contenute nelle specifiche banche dati.

In un primo approccio, le matrici che devono essere indagate per inquadrare il territorio rurale oggetto di pianificazione urbanistica, oltre a quella relativa alle informazioni territoriali di base (cartella a_Cartografia), sono quelle relative alle componenti ambientali: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, compreso l'uso del suolo, ed in particolare la copertura del suolo agricolo e la classificazione agronomica dei suoli.

Successivamente, acquisiti gli elementi di base, l'indagine deve essere estesa alle matrici che rappresentano gli esiti di una prima valutazione dei dati acquisiti, relativamente alle seguenti componenti: biodiversità, paesaggio, in particolare le componenti storiche del paesaggio rurale e le componenti di relazione tra paesaggio rurale con il settore produttivo, il patrimonio culturale e



0b2a9864



architettonico, l'economia e società, in particolare per l'agricoltura, la superficie agricola utilizzata (SAU) e gli elementi produttivi strutturali.

Inoltre, le specificità del territorio comunale da esaminare permetteranno al pianificatore di attribuire maggior rilievo ai temi in grado di incidere maggiormente sulle scelte progettuali, compatibilmente con gli obiettivi del PAT.

Con riferimento al sistema delle risorse informative del Quadro Conoscitivo organizzato in matrici/temi/classi in base alle specifiche tecniche contenute nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2010, l'analisi del sistema rurale interesserà principalmente la selezione riportata nella fig. 3 "*Quadro Conoscitivo - Selezione delle risorse informative per il sistema rurale*". Ad ogni classe corrisponde poi un insieme di file (formato .shp, .shx, .dbf, .mxd, .xls) inseriti nelle varie specifiche sottocartelle della principale cartella "c_Quadro Conoscitivo" (fig. 2).

Le risorse informative sviluppate nei diversi ambiti e livelli territoriali esaminati, potranno trovare espressione e rappresentazione in specifici elaborati cartografici di analisi. La loro restituzione cartografica consentirà, infatti, di verificare più agevolmente la distribuzione territoriale dei dati e delle informazioni raccolte, nonché di garantire la rappresentazione d'insieme del sistema rurale indagato, facilitando il raffronto tra le varie letture tematiche.

In proposito, è stata predisposta una selezione di elaborati grafici, come indicata sinteticamente nella fig. 4 "*Quadro Conoscitivo - Selezione degli elaborati cartografici per il sistema rurale*". Si tratta di file (formato .pdf), inseriti nella sottocartella "04_StudioAgronomico" della cartella "d_RelazioniElaborati", corrispondenti ad un elaborato cartografico di impostazione convenzionale ed eventualmente stampabili su supporto cartaceo.

Tale attività di rilievo e di prima analisi dovrà trovare illustrazione, analogamente ad altre discipline (geologia, compatibilità idraulica, ecc.) in una relazione specialistica a carattere agronomico, *Relazione di analisi del sistema rurale*, (fig. 2) che metterà in evidenza gli elementi territoriali più importanti emersi nella fase conoscitiva. I contenuti essenziali della relazione dovranno essere, in linea di massima, i seguenti:

- illustrazione dei contenuti delle matrici;
- descrizione del territorio rurale e delle attività agricole e forestali, mettendo in evidenza gli aspetti territoriali ambientali delle attività stesse. Qualora valutato necessario, si procederà ad una ricognizione sistematica dei dati disponibili, integrando quelli mancanti con appositi rilievi, che devono trovare traduzione in: documentazione fotografica, schede di rilievo e classificazione (per esempio del sistema vegetazionale, dei fabbricati rurali, delle strutture agricolo-produttive, dei paesaggi rurali, ecc.);
- analisi dei trend del settore agricolo, anche su basi ISTAT, mettendo in evidenza le ricadute dei cambiamenti avvenuti sul paesaggio, sulle sistemazioni idraulico-agrarie e sul patrimonio edilizio rurale.



0b2a9864



Fig. 1: ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE INFORMATIVE
(DGR n. 3811/2009)

ORDINE GERARCHICO




Fig. 2: QUADRO CONOSCITIVO
(All. B2 alla DGR n. 3811/2009)

BANCHE DATI DELLO STUDIO AGRONOMICO




Fig. 3: QUADRO CONOSCITIVO (QC)
(All. B2 alla DGR n. 3811/2009)

**SELEZIONE DELLE RISORSE INFORMATIVE
PER IL SISTEMA RURALE**

agricolo produttivo	agroambientale	paesaggio e architettura rurale
<input type="checkbox"/> c05 SUOLO E SOTTOSUOLO <input type="radio"/> C0506 USO DEL SUOLO <ul style="list-style-type: none"> ▪ c0506031 <i>Copertura della copertura del suolo agricolo</i> <input type="radio"/> C0510 CLASSIFICAZIONE AGRONOMICA DEI SUOLI <ul style="list-style-type: none"> ▪ c051001 <i>Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche</i> Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ classe da definire Rete idraulica minore Rete irrigua <input type="checkbox"/> c10 ECONOMIA E SOCIETÀ <input type="radio"/> c1016 AGRICOLTURA <ul style="list-style-type: none"> ▪ classe c1016151 <i>Superficie agricola utilizzata</i> ▪ classe c1016161 <i>Elementi produttivi strutturali</i> 	<input type="checkbox"/> c06 BIODIVERSITÀ <input type="radio"/> c0601 SISTEMI ECORELAZIONALI <ul style="list-style-type: none"> ▪ classe c0601011 <i>Sistemi ecorelazionali</i> ▪ classe c0601023 <i>Specie della flora e della fauna</i> <input type="radio"/> c0605 ECOSISTEMI FORESTALI <ul style="list-style-type: none"> ▪ classe c0605011 <i>Categorie forestali</i> 	<input type="checkbox"/> c07 PAESAGGIO <input type="radio"/> c0701 COMPONENTI STORICHE DEL PAESAGGIO RURALE <ul style="list-style-type: none"> ▪ c0701011-12 <i>Analisi storica</i> <input type="radio"/> c0702 COMPONENTI DI RELAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE CON IL SETTORE PRODUTTIVO <ul style="list-style-type: none"> ▪ c0702011 <i>Elementi qualificanti/detrattori il paesaggio</i> <input type="radio"/> c0704 COMPONENTI DEL PAESAGGIO <ul style="list-style-type: none"> ▪ c0704011-12-13 <i>Analisi paesaggistica</i>
<input type="checkbox"/> MATRICE <input type="radio"/> TEMA <input type="checkbox"/> Classe		

Fig. 4: QUADRO CONOSCITIVO (QC)
(All. B2 alla DGR n. 3811/2009)

SELEZIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI



0b2a9864



PER IL SISTEMA RURALE

Copertura del suolo agricolo (classe c0506031)	Classificazione e rappresentazione della superficie agricola in ambiente coltivato e ambienti seminaturali, con definizione del tipo di uso del suolo come da legenda Corine Land Cover fino al livello 5.
Classificazione agronomica dei suoli (classe c051001)	Classificazione e rappresentazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e idrauliche dei suoli in base al metodo della Land Capability Classification, con indicazione della classe agronomica del terreno (I-V) in base alle caratteristiche del suolo (profondità, contenuto in scheletro, granulometria, rocciosità e pietrosità, ph, salinità e sodicità, profondità della falda freatica, drenaggio, clivometria, altitudine, erosione e franosità).
Superficie agricola utilizzata (SAU) (classe c1016151)	Individuazione e rappresentazione della superficie agricola utilizzata (SAU), con indicazione delle varie tipologie di uso del suolo interessate, definita in base a quanto disposto nell'All. A alla DGR n. 3650 del 25/11/2008, la cui definizione deve avvenire sulla base dell'effettivo uso del suolo, sia sommando le porzioni di territorio comunale individuate utilizzando l'ultima edizione disponibile dell'ortofoto e della CTRN (aggiornata in modo speditivo dal Comune, anche mediante verifiche puntuali sul territorio), sia attraverso la somma di tutte le porzioni di territorio comunale, estratte dalla classe c0506031_CopSuoloAgricolo, indicate nell'All. B2 della DGR n. 3811/2009.
Rete idraulica minore (classe da definire)	Rappresentazione degli elementi costituenti la rete idraulica minore classificata e non, compresa quella privata, di scolo o mista (scolo e irrigazione), con indicazione delle varie tipologie di manufatti (di sollevamento, di regolazione, vasche di laminazione) di assetto idraulico (aree a rischio di esondazione da opere di bonifica, soggette ad allagamenti per mancanza di volume di invaso o per emergenza della falda, aree interessate da drenaggio sotterraneo o da progetti di bonifica per lo scolo delle acque).
Rete irrigua (classe da definire)	Classificazione e rappresentazione della rete irrigua classificata e non, compresa quella privata; con individuazione dei tracciati delle condotte (aeree, superficiali, sottosuperficiali e sotterranee in pressione), delle varie tipologie di manufatti (vasche di accumulo della risorsa idrica irrigua e aree per la loro realizzazione, magazzini per il materiale irriguo, centrale di pompaggio, manufatti di derivazione e di regolazione), nonché con la classificazione delle aree irrigate (impianti irrigui fissi, non fissi, aree a irrigazione non strutturata o di soccorso, aree non irrigate, aree interessate da progetti irrigui e/o di riconversione irrigua).
Elementi produttivi strutturali	Individuazione, classificazione e rappresentazione di tutte strutture produttive agricole presenti nel territorio aperto (allevamenti



0b2a9864



(classe c1016161)	zootecnici, centri aziendali, agriturismi, serre fisse, strutture di vendita di prodotti tipici/locali, cantine, fungaie, ecc.). Vanno rilevati tutti gli allevamenti zootecnici distinti per tipologia (suini, bovini equini, avicoli, ecc.), e non solo quelli classificati intensivi ai sensi DGR n. 3178/2004 come modificata dalle DGRV n. 329/2010 e n. 865/2012.
Sistemi ecorelazionali (classe c0601011)	Individuazione e rappresentazione degli elementi del sistema ecorelazionale della matrice territoriale caratterizzati da livelli elevati di naturalità (compresi quelli già in essere o previsti nei progetti di rete ecologica a scala regionale o locale), quali core area (aree protette, SIC e ZPS, ecc.), stepping stone, corridoi ecologici, le buffer zone e restoration area.
Categorie forestali (classe c0605011)	Perimetrazione delle aree boscate del Veneto, distinte per categorie forestali (abieteti, betuleti, faggete, peccete, ecc.), tratte dalla Carta regionale dei tipi forestali, di cui all'art. 31 della LR. 52/1978.
Analisi storica del paesaggio rurale (classi c0701011-c0701012)	Individuazione e rappresentazione degli elementi storici che caratterizzano il paesaggio agrario, quali ronchi e gazzi, relitti idraulici e alvei abbandonati, argini trasversi, relitti arginali, antiche conterminazioni vallive, ambiti delle "cesure", residui dell'organizzazione mezzadrile e della bonifica integrale, costruzioni rurali (casoni, case dominicali e rurali, ecc. compresi gli edifici con valore storico-ambientale ex art. 10 della LR n. 24/85), manufatti rurali (lavatoi, forni, mulini, magli, marcitoi, peschiere, ecc.), terrazzamenti, muri a secco, mulattiere, vie di transumanza, ordinamenti colturali e sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, ecc.
Analisi paesaggistica (classi c0704011-12-13)	Rappresentazione e classificazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio, in particolare gli ambiti di paesaggio e le aree significative dei paesaggi del Veneto individuate nel Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'art. 134, 135, 136, 142, 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 41 della LR. n. 11/2004 e s.m.i..



0b2a9864



Parte III**PROGETTO (P)****Processo di elaborazione delle scelte progettuali del PAT**

Il PAT fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili nel territorio comunale, con previsione decennale.

Ai sensi della legge urbanistica regionale, il PAT si configura infatti come uno strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Nel processo di elaborazione delle scelte progettuali, il momento di sintesi e di valutazione dei vari aspetti della realtà territoriale comunale, analizzati nelle fasi precedentemente illustrate, troverà espressione in tre carte, che evidenziano e localizzano i vincoli esistenti, le invarianti, le fragilità del territorio, finalizzate alla elaborazione di una quarta carta che illustra la trasformabilità, che rappresenta il riassetto strategico e generale del territorio, fornendo indicazioni per uno sviluppo sostenibile.

Per le quattro carte delle scelte progettuali, sono quindi ipotizzabili due diversi livelli di elaborazione.

Nel primo livello, si individuano per la totalità del territorio comunale le relazioni o le corrispondenze in atto fra i diversi fenomeni rilevabili nel territorio comunale e l'interpretazione del loro significato rispetto a parametri o classi di giudizio predeterminati (vincoli, invarianti, fragilità).

Vengono, infatti, individuati i *vincoli* (derivanti da norme di legge, dalla Rete Natura 2000, dalla pianificazione territoriale di livello superiore, i centri storici, gli elementi puntuali e lineari generatori di vincolo e di fasce di rispetto, ecc.); le *invarianti* di natura geologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale, agricolo-produttiva; le condizioni di *fragilità* delle risorse del territorio e di criticità e di rischio per l'ambiente (compatibilità geologica, dissesto idrogeologico, zone di tutela, aree agricole strutturalmente deboli e fragili, ecc.). Questa fase di elaborazione è ordinata alla tutela del sistema ambientale, agricolo, paesaggistico e trova espressione nella redazione degli elaborati grafici di progetto, che trovano fondamento nelle analisi del quadro conoscitivo di cui al capitolo precedente, ed in particolare in:

Elab. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Elab. 2 – Carta delle Invarianti

Elab. 3 – Carta delle Fragilità

Nel secondo livello del processo di elaborazione delle scelte progettuali, vengono avanzate le proposte per il riassetto urbanistico del territorio; ciò in coerenza con la pianificazione di livello superiore e la legislazione vigente, tenuto conto delle considerazioni sulle invarianti, sulle condizioni di vulnerabilità e di fragilità ambientale, nonché degli elementi di criticità delle "risorse del territorio", delle politiche e strategie territoriali per i settori agro-ambientali, insediativi e infrastrutturali, ecc.

Nell'individuazione delle proposte progettuali, gli elementi territoriali esistenti trovano integrazione e completamento con quelli di progetto, in un contesto pur sempre in evoluzione, definendo il quadro complessivo delle scelte del PAT, sintetizzate nel seguente elaborato cartografico:

Elab. 4 – Carta della Trasformabilità



0b2a9864



Per quanto riguarda gli elementi esistenti, verranno ripresi quelli rilevati nelle carte di valutazione sopra descritte e ai quali è stato attribuito valore, al fine di individuare territorialmente i vincoli esistenti, le invariati e le fragilità del territorio. Sulla base delle analisi conoscitive e delle valutazioni effettuate, verranno individuati gli ambiti, nonché gli interventi puntuali, finalizzati ai valori e alle tutele, di natura:

- *culturale*, quali gli ambiti territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, le ville venete, i centri storici, gli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale, le pertinenze scoperte da tutelare, i contesti figurativi dei complessi monumentali, i coni visuali, i centri storici e i manufatti rurali;
- *naturale*, quali gli ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale e la rete ecologica locale.

Per quanto riguarda gli elementi di progetto, il PAT, dopo aver suddiviso il territorio comunale in ambiti territoriali omogenei (ATO), compatibilmente con i valori e le tutele individuate, esplicita le azioni strategiche da attuare, con l'individuazione principalmente di:

- aree di urbanizzazione consolidata, aree di edificazione diffusa;
- aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla qualificazione e riconversione o al riordino della zona agricola
- opere incongrue ed elementi di degrado;
- limiti fisici della nuova edificazione, linee preferenziali di sviluppo insediativo, limiti fisici all'espansione;
- servizi ed attrezzature di interesse comune e di maggior rilevanza, infrastrutture di maggior rilevanza, contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi e infrastrutture di collegamento in programmazione.

Inoltre, il PAT/PATI è corredato, oltre che dagli elaborati di sintesi analitica, progettuali e quadro conoscitivo, da ulteriori due elaborati:

Relazione tecnica

Norme Tecniche

Nella *Relazione tecnica* il pianificatore dovrà descrivere il percorso compiuto in ordine alla definizione degli obiettivi programmatori dello strumento urbanistico, alle ipotesi di assetto territoriale e socioeconomico, alla descrizione delle problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali deducibili dal quadro conoscitivo, all'illustrazione delle risultanze delle analisi e delle verifiche effettuate in merito alla compatibilità delle scelte progettuali contenute nel PAT.

Nelle *Norme Tecniche* deve essere formulata la normativa di riferimento del PAT, sia di carattere generale, transitorio e finale, sia specificatamente dedicata alla gestione e all'attuazione dello strumento urbanistico; pertanto, devono essere disciplinanti da un lato i rapporti dello strumento con la pianificazione sovraordinata (PTCP, PTRC, Piani di Area, Piani di Bacino, ecc.), i contenuti ed ambiti di applicazione, ecc., dall'altro le azioni progettuali contenute nel Piano e gli indirizzi che il PAT propone per la redazione del PI, nonché le disposizioni riguardanti le salvaguardie imposte dal piano e quelle derivanti dalla pianificazione superiore.

Ogni intervento di trasformazione del territorio proposto deve partire dalla analisi della situazione attuale e dall'individuazione delle problematiche che si intendono risolvere o dei bisogni che si vogliono soddisfare. Pertanto, metodologicamente, alla individuazione degli obiettivi da perseguire nella pianificazione dovrà conseguire la scelta dei progetti di trasformazione che saranno in grado di produrre i cambiamenti desiderati sull'area o settore interessato.



0b2a9864



Alla fine del processo di pianificazione, gli interventi dovranno essere valutati in termini di *verifica* della coerenza delle proposte progettuali con gli obiettivi del PAT.

La valutazione di coerenza produce due effetti: un feedback rispetto alle attività pianificate e un feedback rispetto agli obiettivi che, insieme, consentono principalmente di stimare quali attività e risultati sarà possibile raggiungere rispetto a quelli previsti.

Tali considerazioni sulla metodologia sistematica di pianificazione e programmazione sviluppata nel corso del lavoro, possono produrre indicazioni utili per valutare l'impatto della stessa progettazione rispetto agli obiettivi che si intendeva perseguire, nonché per la gestione nel tempo degli interventi previsti.

Non appena sarà possibile accertare gli effetti degli interventi pianificati e realizzati attraverso lo strumento attuativo, sarà necessario procedere ad una valutazione intermedia, al fine di misurare l'impatto delle scelte progettuali, ovvero di giudicare se, e in che misura, abbiano risolto i problemi evidenziati e siano venute incontro agli obiettivi e ai bisogni che erano stati individuati.

I risultati di tale valutazione intermedia potranno essere utilmente utilizzati non solo per la valutazione delle scelte progettuali, ma soprattutto per meglio indirizzare o eventualmente riprogrammare interventi a livello di pianificazione territoriale.

Infine, per gli effetti dell'art. 4 della LR n. 30/2010, con la fine del regime transitorio determinata dall'approvazione del PAT, il Piano Regolatore Generale vigente diventa il Piano degli Interventi, trovando applicazione per le sole parti non in contrasto con il PAT. Tuttavia, il PI, approvato ai sensi degli artt. 18 e 43 della LR n. 11/2004, si configura come un nuovo piano che viene redatto utilizzando i criteri che la legge assegna, oggi, alla nuova disciplina urbanistica, e che deve trovare corrispondenza con le strategie e le scelte del PAT.

Per quanto riguarda il territorio rurale, il PI contiene infatti contenuti specifici (individuazione delle destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali al fondo, delle modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse, degli ambiti delle aziende agricole esistenti o in cui non è consentita la nuova edificazione, ecc.) che difficilmente sono presenti nei PRG vigenti.

Dopo l'approvazione del PAT, risulta pertanto prioritaria l'approvazione del PI, elaborato con specifica considerazione degli aspetti concernenti la tutela del territorio rurale, anche ai fini dell'applicazione, in regime ordinario, della disciplina edilizia di cui agli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Pianificazione del sistema rurale nello studio agronomico

Il contributo specialistico del professionista incaricato dello sviluppo dello studio agronomico del PAT non si deve limitare all'elaborazione delle analisi del quadro conoscitivo, bensì si deve estendere, in termini di collaborazione con gli altri professionisti del gruppo di pianificazione, fino alla fase di proposta e definizione del progetto del piano.

Tale contributo risulta fondamentale innanzitutto allo sviluppo delle *valutazioni* e poi alla definizione delle *proposte progettuali*, sulla base delle analisi dei sistemi ai quali si è già fatto riferimento nel quadro conoscitivo (agricoloprodotivo, agroambientale, del paesaggio e dell'architettura rurale), nonché della considerazione dell'entità della trasformazione ammissibile nel territorio rurale.

Questa fase del processo di pianificazione può trovare trasposizione in elaborati cartografici intermedi a carattere facoltativo, ma propedeutici alla definizione degli elaborati del progetto del PAT stesso, che rappresentino, sintetizzando le elaborazioni delle analisi conoscitive, le valutazioni effettuate sulla tutela del sistema rurale nelle sue diverse articolazioni.

In particolare, possono essere avanzate al gruppo multidisciplinare proposte di:

- vincoli, con specifico riferimento agli allevamenti zootecnici quali elementi generatori di fasce di rispetto;
- invarianti di natura agricolo-produttiva e paesaggistica;



0b2a9864



- fragilità ambientali delle risorse del territorio rurale, quali le aree agricole strutturalmente deboli, in quanto soggette a frequenti e persistenti allagamenti, e le aree agroambientalmente fragili, in quanto particolarmente vulnerabili in relazione all'attività agricola esercitavi.

Particolare attenzione va posta all'accertamento dei presupposti di fatto alla base delle scelte progettuali, compiuto mediante confronto con gli elaborati di analisi, verificando anche in termini di coerenza le scelte con gli obiettivi in origine prefissi per i sistemi agricoli di riferimento.

A titolo orientativo, vengono di seguito riportati gli obiettivi generali che possono distinguere i differenti sistemi agricoli delineati nel quadro conoscitivo, unitamente alle direttive e alle disposizioni specifiche che li caratterizzano.

Sistema agricolo-produttivo

Lo studio agronomico del PAT individua e delimita le *aree ad elevata utilizzazione agricola* in presenza di agricoltura consolidata, ed eventualmente anche le *aree agropolitane*, ovvero estese aree ad agricoltura specializzata in presenza di una forte utilizzazione extra-agricola del territorio. In tali aree vanno favorite:

- ✓ l'attività agricola e zootecnica;
- ✓ le produzioni tipiche;
- ✓ l'estensione e la continuità del sistema agricolo;
- ✓ la conservazione della maglia poderale, della rete idraulica superficiale anche irrigua e dalla viabilità minore;
- ✓ il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

La valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola è attuata mediante:

- ✓ il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo, attraverso la conservazione della sua continuità e estensione;
- ✓ attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
- ✓ la valorizzazione delle pratiche colturali specializzate dello specifico ambito territoriale, privilegiando le produzioni agricole ambientalmente sostenibili.

In tali aree, l'eventuale espansione della residenza deve avvenire secondo modelli che garantiscano l'esercizio non conflittuale delle attività agricole zootecniche.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola, al fine di preservarne e valorizzarne il carattere di continuità, limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole.

Inoltre, la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione deve essere limitata, al fine di garantire, nelle medesime, la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti strutturali in esse presenti.

Lo studio agronomico del PAT individua altresì le *aree di agricoltura periurbana*, ovvero le aree agricole marginali che contornano i poli metropolitani regionali o i centri urbani.

Come lo stesso PTRC 2009 indica, le finalità in tali aree devono essere quelle di riconoscere, tutelare e promuovere la presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un utilizzo ambientalmente sostenibile del territorio rurale. Vanno quindi favorite:

- ✓ le attività di diversificazione;
- ✓ le produzioni tipiche.



0b2a9864



Sistema agroambientale

Lo studio agronomico del PAT individua e delimita le *aree di agricoltura mista a naturalità diffusa*, nelle quali l'attività agricola svolge un ruolo indispensabile alla manutenzione e presidio del territorio e al mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali. In tali aree sono favorite:

- ✓ le produzioni tipiche e tradizionali;
- ✓ la conservazione della diversità e complessità del territorio agricolo nelle aree montane e collinari, promuovendo l'agricoltura ecocompatibile;
- ✓ il mantenimento delle siepi e delle formazioni arboree, lineari o boscate;
- ✓ la conservazione e tutela degli elementi del paesaggio agrario storico;
- ✓ la conservazione dei caratteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali del territorio rurale;
- ✓ la cura della viabilità rurale, aziendale e interaziendale, da parte delle aziende agricole al fine di favorire la fruizione del territorio rurale anche ai fini ricreativi;
- ✓ la tutela dei versanti collinari e montani dalla frammentazione ecologica di tipo insediativo-infrastrutturale.

Inoltre, l'attività viene svolta nel rispetto delle seguenti direttive:

- ✓ devono essere favorite le attività agricole a basso impatto ambientale, che adottano sistemi di qualità, orientate alla produzione e vendita diretta di prodotti locali tipici;
- ✓ le aziende agricole, conformemente allo strumento di pianificazione territoriale, orientano le loro attività nel rispetto delle diversità dello spazio agrario e il mantenimento dell'equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche;
- ✓ le trasformazioni dell'attività agricola si orientano verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
- ✓ l'attività delle aziende agricole avviene nel rispetto della risorsa suolo e della prevenzione del rischio idrogeologico;
- ✓ lo sviluppo urbanistico avviene attraverso modelli che garantiscano la massima conservazione della continuità del territorio rurale, privilegiando il consolidamento dei nuclei esistenti.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica definiscono i metodi, i criteri e le iniziative da intraprendere al fine di valorizzare il ruolo dell'agricoltura nel mantenimento delle diverse specificità territoriali e della conservazione del paesaggio agrario, in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità; potranno altresì essere individuati gli ambiti territoriali in grado di sostenere la presenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, nel rispetto dei principi fondamentali per la gestione sostenibile del territorio, promuovendo la realizzazione di impianti in filiera con il settore agricolo-zootecnico.

Al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e turistico di tali aree, gli strumenti di pianificazione individuano una rete di percorsi, garantendone la continuità, prevedendo il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo. Tali attività devono essere svolte in maniera da minimizzare il conflitto con l'attività agricola.

Sistema del paesaggio rurale

Lo studio agronomico PAT individua e delimita le aree in cui *l'attività agricola garantisce il mantenimento di un assetto paesaggistico eterogeneo e di valore*, caratterizzato da una fitta maglia poderale delimitata dalla rete idraulica superficiale e dalla viabilità minore.



0b2a9864



In tali aree, deve essere perseguito l'equilibrio tra le attività agricole e lo sviluppo insediativo nel rispetto:

- ✓ dei caratteri strutturali dei paesaggi storici;
- ✓ dei prati e delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche in quanto elemento funzionale al mantenimento della biodiversità e caratteristico dell'identità dei luoghi;
- ✓ della conservazione della maglia podereale, della rete idraulica superficiale anche irrigua e della viabilità minore;
- ✓ della tutela degli ordinamenti e delle strutture produttive, in particolar modo zootecniche, compatibili con le risorse ambientali;
- ✓ delle attività agricole esistenti;
- ✓ della rete idraulica superficiale di irrigazione e di scolo.

Le attività di trasformazione del territorio devono essere svolte attraverso modelli che garantiscano l'esercizio non conflittuale delle attività agricole, valorizzando il ruolo dell'agricoltura nella tutela degli elementi qualificanti il territorio rurale.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica individuano e caratterizzano le aree critiche, dove maggiori sono le condizioni di conflittualità tra le attività agricole e zootecniche e il mantenimento dei caratteri paesaggistici.

Sistema dell'architettura rurale

Lo studio agronomico del PAT individua gli edifici e i complessi di valore storico-ambientale nel territorio agricolo (casoni, varie tipologie di case rurali e di annessi rustici, ecc.), i manufatti rurali (lavatoi, forni, mulini, magli, marcitoi, peschiere, ponti, muri a secco, terrazzamenti, ecc.), compresi gli edifici con valore storico-ambientale ex art. 10 della LR n. 24/85), inclusi quelli già tutelati dal PRG vigente ai sensi dell'art. 10 della LR n. 24/85, nonché gli insediamenti, gli edifici e i manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare ai sensi della L. 348/2003.

Ciò consentirà ai professionisti del gruppo multidisciplinare del PAT di definire, nelle Norme Tecniche, le destinazioni d'uso compatibili per tali edifici ed anche le modalità di intervento per il loro recupero. A titolo orientativo – in particolare per gli edifici con datazione storica – possono essere tenuti in riferimento i criteri tecnico-scientifici di cui all'art. 3 del Decreto 6 ottobre 2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In linea generale, gli interventi di recupero andranno effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale e di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive e stilistiche tradizionali, ammettendo l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento. Inoltre, le strutture e gli elementi tipici della tradizione locale vanno preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti vengono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.

Inoltre, la conoscenza delle caratteristiche dell'architettura rurale esistente nel territorio comunale può contribuire alla definizione anche delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni in zona agricola, per le quali deve essere elaborato preferibilmente uno specifico prontuario per gli interventi edilizi in zona agricola.

Per agevolare l'operatività dei soggetti interessati, ovvero del pianificatore (Amministrazioni comunali e professionisti del settore eventualmente chiamati a redigere il progetto di piano) oppure del valutatore (le Amministrazioni provinciali o regionali che effettuano le valutazioni istruttorie sullo studio agronomico del PAT nell'ambito del loro iter approvativo), viene di seguito proposto uno schema organizzativo delle valutazioni da compiere, aggregate in tematismi affini.

Nel caso dei piani di approvazione provinciale – per le Province che hanno già visto approvato il loro PTCP e attuato il trasferimento delle competenze urbanistiche – tale schema può senza dubbio rivelarsi un valido



0b2a9864



supporto in ambito istruttorio, frutto dell'esperienza maturata nell'ambito della copianificazione e della collaborazione con i professionisti esterni.

Per quanto attiene ai PAT ancora in istruttoria presso le Strutture regionali, anche per gli effetti di accordi di collaborazione, la raccolta e lo sviluppo delle risorse informative della matrici afferenti al territorio rurale, salvo variazioni attualmente non previste, da un lato verrà verificata dalla Struttura regionale competente in materia urbanistica – in fase di validazione degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni del QC ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 – dall'altro verrà valutata, nell'ambito dell'attività di copianificazione, dalla Struttura regionale competente per le politiche agroambientali, ai fini all'espressione di un parere interlocutorio reso all'Ente competente per l'approvazione del piano.

Per la pianificazione del territorio rurale, devono essere considerate tutte le matrici (vincoli, invarianti, fragilità e trasformabilità) che interessano il progetto del PAT, con l'approfondimento di particolari temi e classi.

Con riferimento al sistema delle risorse informative del Quadro Conoscitivo organizzato in matrici/temi/classi in base alle specifiche tecniche contenute nell'All. B1 alla DGR n. 3811/2009, l'analisi del sistema rurale interesserà principalmente la selezione riportata nella fig. 5 "*Progetto - Selezione delle risorse informative per l'analisi del sistema rurale*". Ad ogni classe corrisponde un insieme di file (formato .shp, .shx, .dbf, .mbd, .xls) inseriti nelle varie specifiche sottocartelle della principale cartella "p_Progetto". A fini istruttori, per la valutazione del progetto del sistema rurale nelle quattro tavole costituenti il PAT, viene proposta la selezione di risorse informative indicate sinteticamente nella fig. 6 "*Progetto - Selezione degli elaborati cartografici per il sistema rurale*". Per le tavole del PAT, si fa riferimento ai file (formato .pdf), inseriti nella sottocartella "Elaborati" delle quattro cartelle relative alle varie matrici, corrispondenti ad un elaborato cartografico di impostazione convenzionale ed eventualmente stampabili su supporto cartaceo.

Le linee di pianificazione per il territorio rurale comunale devono essere adeguatamente illustrate nella *Relazione tecnica* del PAT, anche in relazione alla definizione degli ambiti territoriali omogenei (ATO), cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione. Inoltre, nelle *Norme tecniche* (NTA), deve essere approfondita la disciplina per la tutela del territorio rurale e per l'edificabilità nella zona agricola, in applicazione e in coerenza alle disposizioni del titolo V della LR n. 11/2004 e agli Atti di Indirizzo relativi alla *lettera d) – Edificabilità zone agricole*, con definizione delle direttive, delle prescrizioni e dei vincoli, attinenti anche ai caratteri architettonici degli edifici di pregio ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, alla possibile applicazione del credito edilizio e della perequazione, in correlazione con le indicazioni cartografiche.

In particolare, ai sensi della DGR n. 3650/2008, in un apposito articolo normativo, devono essere esplicitate le modalità del calcolo per la definizione della percentuale di SAU trasformabile determinata dal PAT, quale limite alla trasformabilità della zona agricola con caratteristiche SAU. Parimenti, in sede di PAT, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio comunale, deve essere definito, se opportunamente motivato, anche l'aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di SAU trasformabile determinato.



0b2a9864



Fig. 5: PROGETTO (P)
(All. B1 alla DGR n. 3811/2009)

**SELEZIONE DELLE RISORSE INFORMATIVE
 PER IL SISTEMA RURALE**

matrici *tema* ➤ *classe*

Gruppo b – PROGETTO

b02 **VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

- b0103 **Pianificazione di livello superiore**
 - b0103061 Ambiti di bonifica e irrigazione
- b0105 **Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto**
 - b0105011 Elementi generatori di vincolo
 - 08 Allevamenti zootecnici intensivi (Atti d'indirizzo lett. d)
 - b0105021 Fasce di rispetto
 - 07 Rispetto allevamenti zootecnici intensivi (Atti d'indirizzo lett. d)

b02 **INVARIANTI**

- b0202 **Invarianti di natura paesaggistica**
 - b0202011 **Invarianti di natura paesaggistica**
b0202012
b0202013
- b0203 **Invarianti di natura ambientale**
 - b0203011 **Invarianti di natura ambientale**
b0203012
b0203013
- b0204 **Invarianti di natura storico-monumentale**
 - b0204011 **Invarianti di natura storico-monumentale**
b0204012
b0204013
- b0205 **Invarianti di natura agricolo-produttiva**



0b2a9864



b03 FRAGILITÀ

-
- b0304 **Aree agricole strutturalmente deboli**
 - b0304011 Aree soggette a frequenti e persistenti allagamenti
 - b0305 **Aree agro-ambientalmente fragili**
 - b0305011 Aree agro-ambientalmente fragili

 b04 TRASFORMABILITÀ

-
- b0402 **Azioni strategiche**
 - b0402021 Edificazione diffusa
 - b0402031 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola
 - b0402051 Opere incongrue ed elementi di degrado
 - b0402061 Limiti fisici della nuova edificazione
 - b0403 **Valori e tutele culturali**
 - b0403011 Ambiti territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione
 - b0403021 Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale Ville Venete
 - b0403031 Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale
 - b0403041 Pertinenze scoperte da tutelare
 - b0403051 Contesti figurativi dei complessi monumentali
 - b0403081 Manufatti rurali



0b2a9864



Fig. 6: PROGETTO (P)
(All. B1 alla DGR n. 3811/2009)

SELEZIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI PER IL SISTEMA RURALE

elaborato ➤ classe

VINCOLI

Elab. 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (classe b0107010)

Individuazione e rappresentazione dei vincoli derivanti da norme di legge, dagli strumenti della pianificazione territoriale di livello superiore e delle fasce di rispetto il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle leggi e dagli strumenti e specificati con maggior dettaglio nel PAT.

- Si considerino gli eventuali *ambiti di bonifica e di irrigazione* (b0103061), di cui al Piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale (art. 15 della LR n. 3/1976), con la rappresentazione delle seguenti aree: a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica, per la realizzazione di opere di bonifica, di vasche o bacini di laminazione, di riqualificazione irrigua, per la realizzazione di adduttrici irrigue e bacini di accumulo della risorsa idrica irrigua.

INVARIANTI

Elab. 2: Carta delle Invarianti (classe b207010)

Individuazione e rappresentazione delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, ambientale, paesaggistica, storico monumentale e architettonica, di cui alla lett. g) degli Atti di Indirizzo, a cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.

- Con particolare riferimento al territorio rurale, si considerino le *invarianti di natura agricolo - produttiva* (b0205011), ovvero gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la conservazione, la valorizzazione e la tutela. Sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale.

FRAGILITÀ

Elab. 3: Carta delle Fragilità (classe b0307010)

Classificazione delle penalità ai fini edificatori, fondata su indici relativi alla qualità dei terreni con riferimento alle eventuali problematiche relative alle caratteristiche geotecniche del terreno, all'esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, ecc. Con riferimento al territorio rurale, vengano individuate e classificate:

- le eventuali *aree agricole strutturalmente deboli* (b0304011), ovvero le aree soggette a frequenti e persistenti allagamenti, in ambiti agricoli per i quali è stata accertata una situazione di carenza nella rete idraulica pubblica e privata (LR 13 n. 3/1976, art. 15, Piani generali di bonifica e tutela del territorio rurale), con individuazione delle aree con opere di bonifica di



0b2a9864



rete pubblica e privata di ridotta efficacia per carenza di dimensionamento, mancanza di volume di invaso o con continuità idraulica, delle aree prive di opere di bonifica di difesa idraulica, delle aree con apporti superficiali idraulicamente non compatibili con le opere di bonifica;

- le eventuali *aree agricole agroambientalmente fragili* (b0305011), ovvero degli ambiti agricoli particolarmente vulnerabili in relazione all'attività agricola esercitata (DGR n. 1835/2016 di recepimento del DM 25/02/2016, n. 5046; DDR n. 168/2007; DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e successive modifiche), quali le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, con falda freatica affiorante, per lo spandimento degli effluenti zootecnici, con carico zootecnico superiore ai limiti ambientali.

TRASFORMABILITÀ

○ **Elab. 4: Carta delle Trasformabilità** (classe b0406010)

Rappresentazione del progetto per il riassetto territoriale e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con la pianificazione di livello superiore, la legislazione vigente, le considerazioni sulle invariati, sulle condizioni di criticità e sostenibilità, sulle politiche e strategie territoriali per i settori ambientali, insediativi ed infrastrutturali.

Azioni strategiche

- *l'edificazione diffusa* (b0402021), ovvero gli ambiti con caratteristiche di nucleo, di cui in gran parte già previsti dal P.R.G. vigente, ai quali non va applicata direttamente la disciplina per l'edificazione in zona agricola (art. 44 della LR n. 11/2004), quali le residenze e i servizi per la residenza, le attività economiche non integrabili con la residenza;
- *le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola* (b0402031), di cui all'art. 13, comma 1°, lettera c e art. 36, comma 1°, della LR n. 11/2004;
- *le opere incongrue e gli elementi di degrado*, ovvero l'individuazione delle costruzioni o degli esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi (art. 36 della LR n. 11/2004);
- *i limiti fisici della nuova edificazione* (b0402061), definiti con riferimento alle caratteristiche paesaggistico e ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio (art. 43 della LR n. 11/2004 comma 1°, lettera c).

Valori e tutele culturali

- *ambiti territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione* (b0403011), separatamente o congiuntamente.
- *edifici e complessi di valore monumentale testimoniale* (b0403031) di cui all'art. 40, comma 4, della LR n. 11/2004, ovvero gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, gli esempi di archeologia industriale sia vincolati che non, gli edifici con grado di protezione assegnato dal precedente PRG.
- *manufatti rurali* (b0403081) di cui agli artt. n. 43, comma 1°, lettera a) e n. 17, comma 2°, lettera e) della LR 11/2004, ovvero edifici, corti e complessi di valore storico-ambientale nel territorio rurale (inclusi quelli già tutelati nel PRG Vigente ai sensi dell'art. 10 della LR n. 24/85, ora abrogata, o ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 378/2003), nonché altri insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare.



0b2a9864



Parte IV

APPROFONDIMENTI TEMATICI

Copertura del suolo agricolo

L'analisi della copertura del suolo agricolo rappresenta una delle fasi fondamentali dello studio territoriale per gli aspetti agronomici, sia per le conseguenze sulla determinazione della SAU comunale, sia per il significato che l'uso del suolo assume nella connotazione del territorio agricolo e rurale.

Nel "territorio rurale" ricadono, infatti, le aree oltreurbane destinate prevalentemente alle attività agricole e forestali, nelle quali l'azione antropica è espressa dalla qualità delle colture e dalla presenza di edificato, produttivo e residenziale, agricolo. L'interpretazione del carattere rurale si compone di considerazioni di natura pedoagronomica, economico-produttiva, ecologica, paesaggistica e ambientale.

Il "territorio rurale" rappresenta invece quella porzione del territorio rurale che è direttamente legata ai temi dell'attività produttiva agricola ed include le parti del territorio destinate ad usi agricoli.

In tale contesto, l'incidenza sul territorio delle diverse tipologie di uso del suolo, ed in particolare di quelle costituenti superficie agricola utilizzata, definisce altresì una prima indicazione del "peso" territoriale del sistema delle aziende agricole.

Poste tali premesse, la classe c0506031 "Copertura del Suolo Agricolo" illustra l'uso del suolo in ambienti coltivati e ambienti semi-naturali.

È necessario che, oltre alla corretta costruzione dello shapefile, come da specifiche di cui alla lettera a) degli Atti di indirizzo, la relazione agronomica preveda una tavola relativa alla "Copertura del Suolo Agricolo" e un'analisi interpretativa dei dati cartografici con riferimento al significato delle diverse colture per il territorio comunale.

Gli usi individuati nella Copertura del Suolo Agricolo, elencati negli Atti di Indirizzo lettera a) – sezione terza in una specifica tabella illustrativa della classe c0506031, corrispondono alla nomenclatura del progetto Corine Land Cover (CLC)¹, nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio. Il criterio Corine Land Cover prevede una progressiva differenziazione degli usi del suolo espressa dai diversi livelli di approfondimento del codice identificativo attribuito alle classi di copertura. Al fine della definizione della Copertura del Suolo Agricolo, gli usi considerati sono espressi al terzo o al quarto o al quinto livello della nomenclatura Corine Land Cover, a seconda del tipo d'uso. A livello nazionale la legenda Corine Land Cover risulta definita principalmente fino al terzo livello; i livelli della nomenclatura successivi al terzo sono frutto, pertanto, di un'implementazione della legenda effettuata a livello regionale. A questo proposito va sottolineata la possibilità che tali codici possano essere periodicamente adeguati per garantire la coerenza con eventuali specifiche e modifiche che dovessero intervenire alla scala comunitaria e nazionale.

La Copertura del Suolo Agricolo viene determinata in base alla interpretazione delle ortofoto e della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) più recenti disponibili, oltre che a verifiche sul campo finalizzate all'accertamento e all'aggiornamento delle informazioni. A supporto del lavoro di individuazione degli usi del suolo, la Regione del Veneto fornisce altresì la Carta di copertura del suolo alla scala 1:10.000; la scala nominale della Copertura del Suolo Agricolo predisposta dal Comune deve essere almeno di 1:10.000, e deve essere frutto di un lavoro di interpretazione del professionista incaricato che, considerando le fonti informative a disposizione, deve procedere alla lettura del territorio e ad accertamenti in campagna.

Si sottolinea che qualora il Comune ritenga opportuno – per le peculiarità del proprio territorio e/o per specifiche finalità dell'analisi effettuata – prevedere ulteriori tipi di uso rispetto a quelli previsti dalla tabella a

¹ A questa regola generale fanno eccezione le seguenti classi, non previste dalla legenda Corine Land Cover: 61100 Gruppo arboreo, 61200 Filare, 61300 Fascia tampone.



0b2a9864



commento della classe c0506031, è necessario che si proceda preliminarmente alla verifica di un'eventuale corrispondenza degli usi da integrare con altri usi previsti nella legenda della Carta di copertura del suolo della Regione del Veneto, attribuendo quindi il pertinente codice; solo qualora l'uso non fosse riconducibile ad alcuna delle classi individuate nella legenda della Carta di copertura del suolo della Regione del Veneto, il Comune può procedere all'attribuzione di un codice e di una definizione ex novo.

La copertura del suolo rappresenta un elemento fondamentale per la conoscenza del territorio rurale e per l'individuazione della SAU comunale. In base alla caratterizzazione degli usi, infatti, è possibile identificare la suddivisione in ambiti del territorio rurale in funzione delle vocazioni colturali e delle caratteristiche locali. Per questa ragione è necessario che l'informazione relativa alla copertura del suolo agricolo sia adeguatamente rappresentata in un'apposita tavola allegata alla relazione agronomica, nonché su una apposita relazione che illustri con sufficiente dettaglio i caratteri del settore produttivo agricolo attivo nel territorio comunale.

Gli usi qualificabili come SAU della classe "Copertura del Suolo Agricolo" individuano la SAU comunale. È necessario, pertanto, che tra la classe c1016151 SAU e la classe c0506031 Copertura del Suolo Agricolo esista una corrispondenza riferita agli usi del suolo attribuibili a SAU. Si sottolinea che non tutti gli usi della Copertura del Suolo Agricolo contribuiscono alla SAU, ma esclusivamente quella parte avente caratteristiche SAU ai sensi della lettera c) degli Atti di Indirizzo. A tal fine è necessario fare riferimento alla tabella di conversione tra codici/definizioni della nomenclatura Corine Land Cover e le categorie previste nella definizione di SAU della lettera c) degli Atti di indirizzo.

Posto che l'Atto di indirizzo lettera a) – sezione terza prevede una breve descrizione delle classi Corine Land Cover considerate nella Copertura del Suolo Agricolo, si riportano di seguito alcune precisazioni riferite ai tipi di uso per i quali si riscontrano frequentemente alcune difficoltà interpretative:

- *Seminativi irrigui*: sono da intendersi come tali le colture a seminativo esercitate in aree agricole oggetto di irrigazione per il tramite di opere a carattere collettivo degli Enti di bonifica con finalità irrigua, quali le opere di presa, derivazione e accumulo, le opere necessarie alla messa in pressione ed alle relative apparecchiature di pompaggio, protezione e controllo, la rete adduttrice, compresa la rete di distribuzione interaziendale, i manufatti e gli impianti consortili che promuovono la riconversione irrigua di un distretto, ecc. Non sono da includere in questa categorie le aree interessate da irrigazione di soccorso.
- *Tare ed incolti* (terreno abbandonato): in questa classe vanno inclusi i terreni agricoli abbandonati in cui non viene praticata alcuna coltura, ma che risultano avere storicamente un utilizzo agricolo. Non è possibile includere in questa classe terreni abbandonati sui quali sono evidenti le tracce di un uso non agricolo antecedente lo stato di abbandono. Tale classe non va confusa con le tare superficiali non interessate dalla coltivazione (scoline, fossature, viabilità aziendale ed interaziendale).
- *Territori agrari con vegetazione naturale*: questa classe non contribuisce alla determinazione della SAU comunale, in quanto non è possibile attribuirle ad una delle categorie considerate nell'Atto di indirizzo lettera c). Posto che in questa classe rientrano aree in cui le colture agrarie occupano più del 25% e meno del 75% della superficie considerata e posto che la scala nominale minima da adottare, pari a 1:10.000, consente di cartografare elementi con un'incertezza di 2 m, si suggerisce – in particolare per quelle situazioni in cui le coltivazioni appaiono comunque consistenti – di procedere, ove possibile, all'attribuzione di un codice specifico per le colture presenti, limitando l'applicazione della classe in oggetto ai soli casi in cui non sia fruttuoso estrapolare i diversi usi.

L'analisi della copertura del suolo agricolo consente quindi di risalire alle principali caratteristiche produttive del settore primario, ed in particolare alle vocazioni colturali, alle peculiarità forestali e alla consistenza dei settori specializzati (ortoflorovivaistico, vitivinicolo, ecc.), apprezzandone la varietà, l'estensione, le prevalenze caratterizzanti.

In tale analisi, descritte in relazione agronomica, è opportuno individuare anche gli eventuali ambiti di pregio delle produzioni agricole, connessi con le produzioni di qualità e tipicità riconosciuta e/o legata a marchi privati, la cui conoscenza risulta particolarmente approfondita nella Sezione dedicata del sito internet della Regione del Veneto.



0b2a9864



In proposito, si ricorda che gli ambiti territoriali interessati da produzioni agroalimentari che aderiscono ai sistemi di qualità regolamentata dall'Unione europea (IGP, DOP, STG, DOC, DOCG, IGT, ecc.), dimostrando un legame tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica, sono potenziali e in taluni casi molto estesi. La somma di tutti gli ambiti potenzialmente interessati ricopre infatti l'intera superficie del territorio regionale, anche con numerose sovrapposizioni. Per tali produzioni agroalimentari deve essere quindi verificata l'effettiva adesione ai disciplinari di produzione.

Detti ambiti potranno successivamente essere classificati come invariati di natura agricoloproductiva in sede di scelte progettuali, nelle quali non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela.

L'analisi della copertura del suolo agricolo consente inoltre l'individuazione del verde extra agricolo, che interessa elementi puntuali, lineari o areali non facenti parte del sistema ecorelazionale, ma che concorrono alla formazione della vegetazione in ambito urbano/peri-urbano/agricolo (filari alberati, siepi confinarie, aree ricreative e per il tempo libero, aree verdi legate alle infrastrutture viarie o idrauliche, esemplari arborei di pregio, ecc.), possibilmente da conservare e tutelare.

Superficie agricola utilizzata

Il PAT, ai sensi dell'art. 13 della LR n. 11/2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, ed in particolare, alla lett. f, "...determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agraria utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)...". La disposizione di legge è finalizzata a contenere il consumo del territorio agricolo, sia per tutelare il settore produttivo agricolo, sia per salvaguardare il sistema idrogeologico, il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico e naturalistico. In conformità alla LR n. 11/2004, per determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile, è necessario individuare preliminarmente la superficie agricola utilizzata (SAU), al fine di rapportarla alla superficie territoriale comunale.

La SAU è definita sulla base delle specifiche contenute negli Atti di indirizzo lettera c) dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004, come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3650/2008. In attuazione di tali disposizioni, è necessario predisporre una tavola specificamente dedicata all'illustrazione della SAU comunale.

L'identificazione della SAU avviene per aggregazione degli usi del suolo definiti nella classe c0506031 Copertura del Suolo Agricolo, che abbiano le caratteristiche SAU ai sensi degli Atti di indirizzo lettera c). A tal fine, è necessario fare riferimento alla tabella di conversione, riportata a commento della classe in oggetto, tra codici/definizioni della nomenclatura Corine Land Cover e le utilizzazioni agricole corrispondenti a SAU ai sensi della lettera c) degli Atti di Indirizzo.

L'identificazione degli usi del suolo deve essere determinata in base alla interpretazione delle ortofoto e della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) più recenti disponibili e a verifiche sul campo finalizzate all'accertamento e all'aggiornamento delle informazioni.

Gli usi del suolo fanno quindi riferimento alla situazione di fatto, che prescinde dalle destinazioni e classificazioni dei PRG.

La quantificazione della SAU comunale rappresenta un elemento fondamentale del PAT, in quanto è il dato a partire dal quale si calcola il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile.

È quindi indispensabile che vi sia corrispondenza esatta tra la quantificazione della SAU determinabile in ambiente GIS mediante calcolo sulle geometrie dello shapefile c1016151, e il dato della SAU comunale assunto nelle Norme Tecniche del PAT.

La definizione della SAU comunale non può presentare differenze rispetto all'esito dell'aggregazione delle opportune classi di copertura del suolo agricolo, come precedentemente specificato.



0b2a9864



Inoltre, benché la SAU comunale sia un'informazione fondante per il calcolo relativo al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, detto limite si riferisce a qualsivoglia trasformazione del territorio rurale che implichi urbanizzazione e/o impermeabilizzazione irreversibile del suolo. Si verifica quindi un consumo del quantitativo massimo di zona agricola trasformabile nel caso di qualsivoglia trasformazione del territorio che ne determini la perdita di fruibilità sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale. Pertanto, si ha consumo del quantitativo massimo della zona agricola trasformabile non solo nel caso di perdita di superfici a SAU, ma anche quando gli interventi di urbanizzazione e/o gli interventi di impermeabilizzazione irreversibile del suolo interessano usi che, pur non essendo imputabili a SAU, garantiscono comunque la fruibilità del suolo dal punto di vista agricolo-rurale, e sono individuati nella copertura del suolo agricolo.

Come espresso nelle premesse degli Atti di indirizzo lettera c), infatti, la disposizione di cui all'art. 13 della L.R. n. 11/2004 in merito alla trasformabilità della zona agricola, è finalizzata a contenere il consumo del territorio rurale, sia per tutelare il settore produttivo agricolo, sia per salvaguardare il sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturalistico.

Contribuiscono a consumare il quantitativo di zona agricola trasformabile anche tutti quegli interventi localizzati nel territorio rurale, che compromettono l'uso agricolo di suoli non ancora urbanizzati o non ancora caratterizzati da impermeabilizzazione irreversibile.

Sistemi ecorelazionali

Il concetto di connettività ecologica, manifestata fisicamente dalle reti ecologiche, ha indotto un cambiamento importante nelle strategie di conservazione che si sono evolute dalla salvaguardia delle isole naturali, alla tutela e al recupero di aree naturali interconnesse. Le politiche ambientali si sono orientate, quindi, alla tutela degli habitat e degli ecosistemi, finalizzando le strategie per la conservazione della natura al mantenimento della funzionalità dei processi biologici a lungo termine.

Secondo tale impostazione, la pianificazione territoriale deve mirare al mantenimento, o al recupero, delle condizioni di continuità dei territori naturali o seminaturali, presupposto necessario al mantenimento dei processi ecologici che sono alla base della biodiversità.

Un impulso fondamentale a tale approccio è stato dato a livello comunitario dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva "Habitat"), che ha previsto l'istituzione della Rete Natura 2000, comprendente le aree designate, ai sensi della medesima Direttiva, come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite Siti di Importanza Comunitaria (SIC) nel corso dell'iter istitutivo, e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, attualmente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE (direttiva "Uccelli").

La rete ecologica è un insieme interdependente di ecosistemi finalizzato alla salvaguardia e al mantenimento della biodiversità e comprende gli ambienti di rilevante valore naturalistico e ambientale, connessi tra di loro da aree di collegamento, con il primario obiettivo del mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.

Le aree di interesse ambientale primario, corrispondenti agli ecosistemi più significativi, rappresentano le aree centrali o aree nucleo (*core area*) della rete, all'interno delle quali attuare misure volte alla conservazione e al rafforzamento dei processi naturali.

La connessione tra aree nucleo deve essere garantita attraverso i corridoi (*ecological corridor*), che si intersecano fra loro formando reti, che includono anche altri elementi del paesaggio, non necessariamente ad elevata naturalità, ma che possono essere significativi dal punto di vista della funzionalità della rete ecologica e dei suoi sub-sistemi.

Talora i corridoi ecologici non hanno struttura lineare ma si configurano come mosaici di paesaggio, oppure come pietre da guado (*stepping stones*), ossia punti minori di appoggio tra loro sequenziali in grado di svolgere comunque una funzione di connessione.



0b2a9864



Le aree cuscinetto (*buffer zone*) sono invece orientate ad attenuare l'impatto delle pressioni esercitate dalle aree antropizzate sulle aree nucleo, frapponendo una zona intermedia, in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambito esterno mediante corretta politica di gestione dei fattori ambientali e antropici.

Le aree di rinaturalizzazione (*restoration area*), infine, sono le aree dove viene pianificato lo sviluppo dell'ambiente naturale, così che le funzioni ecologiche possano essere ristabilite. Il tutto forma un insieme di biotopi interconnessi in grado di fornire alle specie selvatiche un ambiente di vita temporaneo o permanente, nel rispetto delle loro esigenze vitali, e di garantire la loro sopravvivenza nel lungo periodo.

Ai fini della corretta gestione della rete, i diversi livelli di gestione territoriale devono risultare coerenti ed integrati. In particolare, i PAT devono recepire ed articolare alla scala locale le individuazioni e le azioni della pianificazione provinciale e regionale.

La classe c0601011 identifica gli elementi del sistema ecorelazionale della matrice territoriale caratterizzati da livelli elevati di naturalità (compresi quelli già in essere o previsti nei progetti di rete ecologica a scala regionale o locale). La classe distingue tali elementi nelle seguenti tipologie:

- ✓ non determinato;
- ✓ core area: nodo della rete;
- ✓ stepping stone: area di sosta e passaggio separata dalla matrice circostante;
- ✓ corridoio ecologico: elemento lineare che a seconda delle dimensioni e funzioni si distingue in principale e secondario;
- ✓ buffer zone: area cuscinetto;
- ✓ restoration area: area di rinaturalizzazione.

La classificazione rimanda in modo evidente al concetto di rete ecologica. La presenza della tipologia "non determinato", tuttavia, consente l'inserimento di elementi non direttamente rispondenti alle definizioni proprie della rete ecologica, ma caratterizzati da livelli elevati di naturalità; permette altresì l'inclusione di elementi di cui si sia accertato il significato ecologico nella prospettiva di articolazione della rete, ma non se ne sia ancora precisato il ruolo all'interno della rete stessa.

La classe c0601011 deve essere coerente con le informazioni contenute in alcune classi degli oggetti della pianificazione (Atto di indirizzo lettera a – sezione seconda) e del quadro conoscitivo regionale.

Le "core area", in base a quanto definito nell'art. 24 delle norme tecniche del PTRC adottato con DGR n. 372/2009, sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE (attualmente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) e 92/43/CEE e le Aree Naturali Protette ai sensi della Legge n. 394/91.

Pertanto, la classe in oggetto deve definire come "core area":

- ✓ le aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 identificate nelle classi c110111 e c110121 del quadro conoscitivo regionale e altresì da recepire come vincoli della pianificazione territoriale nelle classi b0102011 e b0102021 degli oggetti della pianificazione;
- ✓ le aree dei parchi nazionali e regionali identificate nella classe c1102051 del quadro conoscitivo regionale e altresì da recepire come vincoli della pianificazione nell'ambito della classe b0103011 degli oggetti della pianificazione;
- ✓ le aree delle riserve nazionali e regionali identificate nella classe c1102061 del quadro conoscitivo regionale e altresì da recepire come vincoli della pianificazione nell'ambito della classe b0103011 degli oggetti della pianificazione.

Per quanto concerne i "corridoi ecologici", la classe c0601011 deve risultare coerente con la Tavola 2 Biodiversità del PTRC adottato, nonché con le indicazioni dei PTCP.

La classe c0601011 deve risultare infine coerente, per l'intera sua delimitazione, con la classe b0404021 Valori e tutele naturali - Rete Ecologica Locale degli oggetti della pianificazione.

È scelta del Comune includere le aree interessate dalla rete ecologica nelle invarianti di natura ambientale ed eventualmente paesaggistica in sede di scelte progettuali.



0b2a9864



Inoltre, nei casi in cui ricadano all'interno della rete ecologica individuata estese e significative superfici agricole, spesso nella funzione di buffer zone o di restoration area, è opportuno prevedere in sede di relazione agronomica specifici approfondimenti in merito alle relazioni tra gli ecosistemi, le specie, gli habitat protetti e i sistemi colturali compresi nei perimetri delle aree tutelate.

Viene comunque attribuita, alla Struttura regionale competente, la verifica di coerenza tra la rete ecologica comunale e le reti individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di garantire la funzionalità delle stesse.

Paesaggio rurale

Il concetto di paesaggio ha subito una profonda innovazione ad opera della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) che, all'art. 1, definisce il paesaggio stesso come "una determinata parte di territorio, così percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalla loro interrelazioni."

Nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs n. 42/2004) tale definizione viene reinterpretata e, all'art. 131, viene stabilito che per paesaggio si intende "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

Le disposizioni della Convenzione europea trovano inoltre applicazione in tutto il territorio, riguardando gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, a comprendere i paesaggi terrestri, le acque interne e marine, i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, ma anche quelli della vita quotidiana e degradati.

Nell'ambito di tale interpretazione, il paesaggio rurale, senza dubbio più di altre categorie tipologiche, risulta caratterizzato proprio dall'interazione di fattori naturali ed antropici. Per paesaggio agrario può intendersi "quella forma che l'uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale" (Emilio Sereni, 1961).

Per paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico s'intende invece, ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 17070 del 19/11/2012, le porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo, conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico.

Anche nel Veneto, il contesto del paesaggio rurale costituisce un ambito di interesse storico-culturale da conservare, tutelare e valorizzare. I paesaggi agrari non sono però giardini; la loro formazione ed evoluzione dipende da un complesso di soggetti e di processi ambientali, sociali ed economici. L'agricoltura si configura, pertanto, come un imprescindibile fattore sociale ed economico di conservazione, gestione e trasformazione dei paesaggi.

In proposito, l'«Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto», ricompreso negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale adottato con deliberazione della Giunta n. 372 del 17 febbraio 2009 - nonché nell'All. B3 delle Variante parziale PTRC (2009) con attribuzione della valenza paesaggistica adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 - con l'individuazione dei 14 ambiti omogenei di paesaggio nel territorio regionale, rappresenta l'attuale quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano.

Fra le definizioni paesaggistiche tematiche del PTRC, si trova anche la Rete Ecologica Regionale, che indica l'articolazione spaziale funzionale dei caratteri ecosistemici del paesaggio.

Inoltre, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, in corso di pianificazione congiunta con il Ministero dei Beni Culturali, costituirà lo specifico strumento conoscitivo, prescrittivo e propositivo per il paesaggio regionale.

Nelle more del nuovo PPR, la Regione ha attribuito al PTRC adottato, per la sua specifica considerazione dei valori paesaggistici, valenza di piano paesaggistico, attraverso tre assi complementari di progetto: la tutela e



0b2a9864



la valorizzazione dei beni paesaggistici, la cura e la valorizzazione dei paesaggi, l'integrazione del paesaggio nelle politiche e nei piani territoriali.

Attraverso il PPR, la cooperazione Stato-Regione riguarderà anche la conservazione e la valorizzazione del paesaggio "residuale", con la definizione di indirizzi e criteri, rispetto ai quali gli altri enti pubblici dovranno conformare la loro attività di pianificazione.

Con riferimento ai primi due assi, si evidenzia che la tutela dei beni paesaggistici trova fondamento nella pianificazione congiunta Stato-Regione, mentre la cura dei paesaggi di tutto il territorio veneto afferisce alla pianificazione paesaggistica d'ambito (PPA), con attività coordinate di Regione, Province e Comuni.

Inoltre, con riferimento al terzo asse, la citata Convenzione europea, in particolare all'articolo 5, dispone di "integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio".

Ecco allora che il Piano di Assetto del Territorio, quale strumento strategico del Piano Regolatore Comunale, deve concorrere ad integrare il paesaggio agrario nella pianificazione urbanistica, adottando misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare tale tipologia di paesaggio nel proprio territorio.

Il PAT deve perseguire l'obiettivo di esprimere una percezione sociale del paesaggio, attribuendo significato e valore al paesaggio locale, considerando in particolare il paesaggio agrario come parte integrante del proprio patrimonio territoriale, come valore storico-culturale, come fondamento dell'identità della popolazione e del senso di appartenenza al luogo, nonché risorsa economica, dotata di spiccata valenza turistica.

In proposito, va rilevato che nelle società prevalentemente rurali, come quella italiana, i cambiamenti storici del paesaggio avvenivano in maniera lenta e l'azione umana sui paesaggi, essendo attenta ai segni su di essi impressi dalle generazioni passate, tendeva a modificarli in coerenza con essi. Per questa ragione, i paesaggi agrari storici rispecchiano, più di altre tipologie paesaggistiche, i rapporti fra la popolazione e il proprio ambiente di vita e, in quanto tali, sono espressioni facilmente leggibili di una determinata cultura. Quindi, in modo dialettico, l'identità del paesaggio agrario è risultata in grado di alimentare e rafforzare quella degli abitanti stessi, favorendone il senso di appartenenza al luogo.

Inoltre, l'agricoltura, tra le più estensive ed operose delle attività umane, ha da sempre disegnato il paesaggio nell'espressione d'un progetto d'uso produttivo del territorio, il cui valore estetico deriva dalla possibilità di esprimere ordine, armonia, relazioni e significati.

Lo sviluppo del Quadro Conoscitivo del PAT consentirà di approfondire la conoscenza del paesaggio locale, con particolare riferimento al paesaggio agrario, nella globalità dei caratteri che lo contraddistinguono, tramite un'analisi tematica che in varie forme (relazione di piano, studio agronomico, elaborati cartografici) ne consideri gli aspetti fisici e morfologici, vegetazionali e naturalistici, ecologici, insediativi ed architettonici, storici e culturali.

Devono quindi essere riconosciute, nel territorio comunale, le componenti agrarie e rurali tipiche del paesaggio diffuso, quali:

- i sistemi di insediamento (centuriazione, sistemi di bonifica antica o recente), l'orditura viabilistica (strade vicinali, interpoderali, capezzagne, ecc.);
- la rete idraulica minore (fossi, scoline e canali e relativi manufatti, quali ad esempio idrovore, chiaviche, porte vinciane, ecc.);
- gli insediamenti rurali (borghi, corti e colmelli, contrade, ecc.);
- le tipologie di architettura rurale (ville e barchesse; casoni agricoli, degli ortolani, lagunari, di montagna; edifici ad elementi giustapposti quali ad esempio il tipo veneziano, a L, a U; ad elementi separati, ad elementi complessi, quali ad esempio: corte, boaria, ecc.; ad elementi sovrapposti, quali ad esempio tabià, baite, malghe, casere, ecc.).

Devono altresì essere conservati gli elementi agrari e rurali del paesaggio diffuso, quali:



0b2a9864



- le trame di appoderamento (i sistemi dei “campi chiusi”, “campi aperti”, colture promiscue, ecc.);
- le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (di pianura, quali ad esempio sistemazione a cavino o alla padovana, le sistemazioni a “gombine”, la mazzuolatura, la larga alla ferrarese; di collina e di montagna, quali ad esempio il girapoggio, il cavalcapoggio, i lunettamenti, i ciglioni, i terrazzamenti);
- gli ordinamenti colturali tipici (quali ad esempio il seminativo arborato vitato della “piantata veneta”, i vigneti, gli oliveti, gli orti e le risaie con permanenza storica comprovata, ecc.);
- gli elementi puntuali residui con valore storico testimoniale (quali ad esempio filari di vite maritata con tutori vivi tipo belussera, tirela, ecc., filari di gelsi, fossi con capitozze alte e basse, siepi e alberi confinari, filari alberati lungo i confini di proprietà e le strade poderali, ecc.);
- gli elementi naturaliformi (siepi, filari, alberi isolati, margini incolti dei campi, vegetazione riparia, stagni, polle, pozze d'alpeggio, ecc.).

Inoltre, per l'individuazione dei paesaggi rurali, che hanno conservato con una certa integrità e significatività una persistenza storica di usi del suolo e tecniche di coltivazione, gli strumenti di ricerca cartografica che possono essere principalmente utilizzati sono:

- la Kriegskarte di Anton von Zach (1798-1805 ca);
- il Censo Stabile Attivato (1810-1840 ca), comprensivo anche degli Atti Preparatori del Catasto Austriaco;
- la cartografia IGM (carte diverse dal 1890 al 1968);
- il Catasto Italiano (dal 1890 fino ai giorni nostri);
- le fotografie aeree (1954-1980);
- la Carta Tecnica Regionale – CTR (1980);
- le Ortofoto Terraitaly TM (anni 2000-2003-2006);
- i Sistemi Informativi Geografici (G.I.S.).

Deve anche essere tenuto come riferimento il “Registro nazionale del paesaggio rurali storici, pratiche agricole e conoscenze tradizionali” istituito con il Decreto n. 17070/2012 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i paesaggi già iscritti, che interessano anche la Regione del Veneto, sono rinvenibili nella sezione dedicata del sito internet del Ministero.

Più in dettaglio – con riferimento all'organizzazione delle risorse informative del Quadro Conoscitivo, ai sensi delle specifiche tecniche contenute nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009– l'analisi del paesaggio agrario trova specifico e coerente riferimento nella matrice “Paesaggio” (C07), che interessa principalmente i temi e le classi, nonché gli elaborativi grafici, di cui alle figg. 3-4 della parte II del presente documento, ai quali si rinvia.

In proposito, si evidenzia il duplice ordine di analisi effettuabili nel PAT, riguardanti sia i caratteri generali del paesaggio locale (c0704) sia quelli specifici del paesaggio rurale (c0701 e C702).

Per quanto attiene i caratteri generali del paesaggio locale (c0704), deve essere effettuata la suddivisione del territorio comunale in ambiti paesaggistici (unità di paesaggio) con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione, rispetto ai quali fissare obiettivi di qualità; va da sé che alcuni ambiti troveranno riferimento, anche esclusivo, negli elementi che costituiscono il paesaggio agrario.

Peraltro, l'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto rappresenta un riferimento comune di impostazione metodologica per la conoscenza e l'identificazione dei paesaggi, nonché per la loro classificazione in ambiti omogenei.

Come già evidenziato, all'interno di tale suddivisione acquistano rilevanza, e non solo per estensione, gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Tale



0b2a9864



suddivisione potrà consentire al PAT, come peraltro evidenziato nell'All. D alla DGR n. 3811/2009, di pervenire:

- alla salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio comunale;
- alla conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
- alla salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

La suddivisione del territorio comunale in ambiti omogenei di paesaggio risulta inoltre propedeutica all'individuazione, in fase di progetto di piano, degli stessi Ambiti territoriali Omogenei (ATO) del PAT, specie quelli che presentano prevalenti caratteristiche agricole e paesaggistiche.

Quanto rilevato ed analizzato nel Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento indispensabile per la definizione dei contenuti e degli obiettivi paesaggistici del PAT, nonché per la valutazione della sostenibilità delle trasformazioni territoriali rispetto al regime vincolistico e delle strategie di conservazione e valorizzazione dei paesaggi, ciò con particolare riferimento alle componenti storiche e produttive del paesaggio agrario.

Risulta, pertanto, fondamentale che il PAT assicuri la coerenza tra il Quadro Conoscitivo e le scelte di Progetto relative alla valorizzazione dei beni paesaggistici, nonché alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi agrari; affinché venga garantita tale coerenza, è indispensabile che chi ha elaborato le analisi agronomiche fornisca il proprio contributo professionale ai fini dell'individuazione delle scelte relative al paesaggio agrario.

Il principio relativo all'«integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale ed urbanistica», sancito dalla Convenzione Europea del Paesaggio e in dichiarato recepimento tra gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale, consente infatti di sviluppare strategie di piano volte a conferire senso paesaggistico al governo del territorio, nell'ambito di un modello di sviluppo sostenibile.

Anche il PAT, attraverso una visione progettuale composita, dovrà salvaguardare sia le esigenze tecniche e giuridiche di certezza dei vincoli, connesse alla tutela dei beni paesaggistici definita per legge, sia quelle distinte di operatività delle politiche strategiche di conservazione attiva e di valorizzazione dei paesaggi, con l'obiettivo generale della coerenza paesaggistica complessiva.

La tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, rispetto all'organizzazione delle risorse informative del gruppo “b – Progetto”, ai sensi delle specifiche tecniche contenute nell'All. B1 alla DGR n. 3811/2009, trova riferimento nei temi e le classi di cui alle figg. 5 e 6 della parte III del presente documento, ai quali si rinvia.

Si evidenzia come, nella fase progettuale del piano, l'individuazione delle unità di paesaggio nel QC, consente di contestualizzare l'inserimento del sistema dei vincoli e delle invarianti o zone a bassa trasformazione. Gli ambiti di paesaggio agrario, infatti, rappresentano spesso i contesti di riferimento all'interno dei quali valutare l'opportunità di individuare invarianti paesaggistiche e/o agricole-produttive.

Ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio comunale, nell'elab. 1 del PAT “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, verrà pertanto effettuata la ricognizione e la trasposizione grafica degli elementi e degli ambiti sottoposti a regime di vincolo previsto per legge (storico-monumentale, idrogeologico-forestale, di destinazione forestale, di destinazione agro-silvo-pastorale per antico patrimonio regoliere, ecc.).

In particolare, verranno rilevati i beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, che sono rispettivamente “gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e “le aree tutelate per legge”.

Si ricorda che la ricognizione dei beni paesaggistici spetta al Piano Paesaggistico Regionale, come previsto dall'art. 143 del Codice. Allo stato attuale, nel quale non risulta ancora approvato il suddetto piano, può essere presa come riferimento la banca dati regionale, contenente le informazioni relative ai beni paesaggistici e i relativi decreti che ne sanciscono l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice.



0b2a9864



Nell'elab. 2 "Carta delle Invarianti" verranno poi individuate le invarianti di natura paesaggistica, storico-monumentale e agricolo-produttiva, che rappresentano la qualità dei paesaggi alla quale attribuire valore di esistenza e d'uso e che costituiscono risorse patrimoniali collettive non negoziabili. Si ricorda che, ai sensi dell'All. B1 alla DGR n. 3811/2009, le invarianti che principalmente interessano il sistema rurale ed il relativo paesaggio, presentano la seguente natura:

- paesaggistica, propria d'un elemento territoriale (puntuale, lineare, areale) contraddistinto da aspetti specifici ed identificativi tali da caratterizzare e distinguere paesaggisticamente il territorio locale, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali;
- storico-monumentale, propria d'un elemento territoriale (puntuale, lineare, areale) che nella sua evoluzione temporale risulta espressione della formazione degli insediamenti, che caratterizza e distingue un luogo o un territorio, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento del patrimonio storico monumentale ed architettonico;
- agricolo-produttiva, propria di un ambito territoriale caratterizzato da specifici aspetti vocazionali o strutturali che lo distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali dello stesso. In tali ambiti, non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale;
- ambientale, propria di risorse naturali (puntuali, lineari, areali) specifiche di un luogo o territorio, dove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile.

Le analisi paesaggistiche del Quadro Conoscitivo costituiscono anche la base conoscitiva per l'individuazione, nell'elab. 4 "Carta della Trasformabilità", tra i valori e le tutele culturali, degli ambiti territoriali a cui attribuire, obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione; rispetto a tali obiettivi verranno formulate, nelle Norme Tecniche, direttive e prescrizioni, generali ed operative, anche per la fruizione e la conservazione del paesaggio agrario.

Inoltre, l'approfondimento della conoscenza degli elementi storici che hanno caratterizzato il paesaggio rurale locale, con la classificazione degli elementi sia qualificanti che detrattori, permette di individuare le azioni strategiche del piano rispetto alla tutela del territorio agricolo e del paesaggio rurale (edificazione diffusa, limiti fisici alla nuova edificazione, linee preferenziali di sviluppo insediativo, interventi di riordino della zona agricola, elementi di degrado e opere incongrue, ecc.).

Infine, le analisi inerenti gli elementi specifici del paesaggio rurale (c0701 e C702) consentono, altresì, di supportare l'individuazione nella Carta della Trasformabilità, del patrimonio di architettura rurale locale (beni vincolati, edifici rurali con valore storico ambientale al di fuori dei centri storici), che costituisce parte integrante del paesaggio in territorio rurale.

Architettura rurale

.....

Le analisi del Quadro Conoscitivo (c0701 e C702) si soffermano ad analizzare i principali caratteri storici del locale patrimonio di architettura rurale, che costituisce parte integrante del paesaggio in ambiente coltivato, in quanto espressione materiale e culturale della presenza antropica nel territorio rurale, nonché ambito ricco di risorse economiche e di valori storico-culturali espressi nel corso dei secoli dalle popolazioni che vi hanno abitato e lavorato.

Le componenti architettoniche del territorio rurale non si limitano, infatti, agli spazi e alle costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole ma, in base alla corrente interpretazione legislativa (L. n. 378/2003), si estendono anche alle "testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, alle pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, alla viabilità rurale storica, ai sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, alle recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, ai sistemi di contenimento dei terrazzamenti, ai ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, agli elementi e ai segni della religiosità locale".



0b2a9864



Più nello specifico, le analisi del QC (c0701 e C702), consentono di supportare l'individuazione nella Carta della Trasformabilità, in rapporto alla consistenza e alla peculiarità del patrimonio storico-architettonico rinvenibile nel territorio rurale comunale, degli edifici con valore storico-ambientale (art. 43 della LR n. 11/2004) ricadenti nel territorio rurale; in particolare, degli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale (art. 40, comma 4, della LR n. 11/2004; D.Lgs. n. 42/2004; grado di protezione assegnato dal precedente PRG) e dei manufatti rurali (art. 43, comma 1, lettera a) e art. 17, comma 2, lettera e) della LR n. 11/2004; art. 10 della LR n. 24/85, art. 2 della L. n. 378/2003).

Si evidenzia che sotto l'aspetto metodologico, risulta coerente che prima venga effettuata una ricognizione generale del patrimonio di architettura rurale presente nel territorio comunale e poi vengano effettuate specifiche valutazioni inerenti il valore storico-monumentale e testimoniale del patrimonio stesso, giungendo a classificare nel PAT come vincoli (tav. 1), o come invariati (tav. 2), o come tutele storico culturali (tav. 4), solo alcune tipologie tra quelle individuate nel QC, nei casi in cui un basso livello di trasformabilità sia condizione necessaria alla tutela delle medesime.

Con il fine di facilitare l'individuazione del patrimonio di architettura locale e la classificazione degli edifici con "valore storico-ambientale" localizzati nel territorio rurale dei vari Comuni del Veneto, si rinvia alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2274 del 28 settembre 2010 "*Linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto*"; in particolare, alla parte II dell'Allegato A della citata deliberazione, dove viene fornito un quadro generale, se pur non esaustivo vista l'ampiezza del campo di applicazione, delle tipologie di architettura rurale storicamente rinvenibili nel territorio veneto, nonché analizzato il rapporto simbiotico che storicamente ha legato l'edificio rurale al suo contesto territoriale e paesaggistico di riferimento.

Per quanto attiene ai fabbricati tipici del territorio rurale di particolare pregio, che possono assumere carattere di bene culturale, si ritiene opportuno l'utilizzo delle rilevazioni e delle schede predisposte in applicazione dell'art. 10 della LR n. 24/85. Tali schede, talvolta assai particolareggiate e, di frequente, con precise indicazioni nel merito degli interventi e delle destinazioni compatibili, potranno assumere, ai fini del piano, carattere di proposta progettuale. Solo nei casi di assenza di schedatura, o nei casi di indispensabile integrazione, potrà darsi luogo ad una ulteriore attività di rilievo e schedatura, con criteri e modalità analoghi a quelli adottati in precedenza.

Per quanto in particolare riguarda il credito edilizio, previsto dall'art. 36 della LR n. 11/2004, risulta di particolare rilevanza il censimento degli annessi rustici edificati in attuazione della precedente normativa regionale, dimessi e/o non più utilizzati ai fini produttivi agricoli e dei quali l'imprenditore sia interessato alla demolizione.

Per l'individuazione e schedatura degli edifici rurali, viene spesso utilizzato il prontuario architettonico-edilizio facente parte il vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune. Tuttavia, nel PAT, dovranno esserne verificati i rilievi e le classificazioni, in quanto riferite ad una situazione temporale propria del precedente strumento urbanistico, nonché eventualmente aggiornati qualora fossero intervenute modifiche significative.

Con riferimento alla Carta dei Vincoli, andrà innanzitutto operata la distinzione tra beni culturali ed immobili assoggettati ad altri gradi di tutela/protezione di natura urbanistica (LR n. 24/85: corti, colmelli, aggregazioni edilizie di antica origine; LR n. 61/85: edifici di importanza storico-artistica e ambientale; LR n. 40/03: fabbricati rurali di interesse storico-archeologico).

Tra i beni culturali di cui agli articoli 10, 12 e 45 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i, che rivestono un valore storico-monumentale e risultano da assoggettare a tutela/valorizzazione, assumono particolare importanza nel territorio rurale: le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Si ricorda che l'individuazione dei beni culturali avviene tramite apposizione di un "vincolo" puntuale sul bene o più propriamente tramite la "dichiarazione di interesse culturale" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 42/04



0b2a9864



e s.m.i., che è un provvedimento motivato e notificato al proprietario da parte del Ministero dei Beni Culturali e comunque reperibile all'Ufficio Vincoli della Soprintendenza territorialmente competente.

Con riferimento alla Carta delle Invarianti, devono essere presi in considerazione gli immobili che rivestono sia valore storico-architettonico che storico-testimoniale, da assoggettare quindi ad interventi di tutela/valorizzazione, quali rispettivamente:

- edifici e manufatti rurali con caratteristiche compositive e costruttive di pregio, con valenza storica e tipologica, espressione della cultura rurale (L. n. 378/2003, L.R. n. 24/85, L.R. n. 40/03, L.R. n. 11/2004);
- edifici e manufatti che, ancorché di architettura povera, risultano testimonianze storiche della cultura e della tradizione rurale locale (LR n. 61/85).

Con riferimento alla Carta della trasformabilità, tra i valori e tutele culturali (b0403) devono essere altresì presi in considerazione gli immobili che rivestono anche valore storico-ambientale, da assoggettare ad interventi di recupero/valorizzazione, quali gli edifici e manufatti rurali che rappresentano immagini culturali, evocative del senso di appartenenza ad un luogo o a un paesaggio, ad una comunità e cultura locale.

Nella classe "manufatti Rurali" (b0403081) sono generalmente inclusi:

- gli immobili già tutelati nel PRG vigente ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 24/85 (ora abrogata);
- gli insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 378/2003 (Art. 2 comma 1° della L. n. 378/2003);
- gli immobili individuati ai sensi dell'art. n. 43, comma 1°, lettera a) e art. 17, comma 2° lettera e) della L.R. n. 11/2004).

Nelle Norme tecniche del PAT, rispetto al patrimonio di architettura rurale, deve poi essere disciplinato quanto specificatamente previsto dalla LR 11/2004 e s.m.i., e più nel dettaglio:

- per gli edifici con valore storico-ambientale: le destinazioni d'uso compatibili e le modalità d'intervento per il loro recupero (art. 43, commi a e b);
- per i beni culturali: le categorie dei valori di tutela distinte per caratteristiche tipologiche dei manufatti, nonché gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili (art. 40, commi a e b).

Successivamente, il piano degli interventi (PI) attribuirà a ciascun manufatto di cui all'art. 40 la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento.

Nel PI, inoltre, dovranno essere definite le modalità d'intervento per il patrimonio esistente da salvaguardare (art. 17, comma 2, lett. e).

In proposito, dovranno essere verificati, e se del caso rivisti, i "gradi di protezione" di vecchia generazione previsti dal Piano Regolatore Generale (PRG) per gli "edifici con importanza storico-artistica e ambientale" di cui agli artt. 9 e 10 della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio". Se si procede ad un loro diretto recepimento, ciò dovrà essere specificato nelle Norme Tecniche del PAT e la classificazione dei gradi di protezione – con la descrizione dei tipi edilizi, delle destinazioni d'uso ammesse e degli interventi edilizi consentiti – dovrà essere esplicitamente riportata in un apposito articolo normativo.

Spesso, in fase di PAT, tutta la disciplina relativa al recupero degli edifici con valore storico-ambientale e dei beni culturali viene impropriamente rinviata al PI o ad un successivo "Prontuario degli interventi edilizi".

In realtà, la L.R. n. 11/2004 prevede un duplice ordine di disposizioni inerenti il patrimonio esistente da salvaguardare: al PAT spetta l'individuazione degli edifici di pregio e delle categorie di valore da attribuirgli, nonché delle destinazioni d'uso e degli interventi ammissibili; il PI vestirà le categorie di valore individuate, specificando le modalità degli interventi di recupero per i beni culturali e approfondendo quelle già individuate per gli edifici con valore storico-ambientale esistenti nel territorio rurale.

Edificazione diffusa

Il documento Proposta di modifica lettere A e F degli Atti di Indirizzo, nell'ambito delle tematiche "Azioni strategiche" della Carta della trasformabilità (tav. 4 del PAT), prevede che l'Amministrazione comunale possa individuare degli ambiti cosiddetti di "Edificazione diffusa", definiti quali "ambiti con caratteristiche di nucleo, di cui in gran parte già previsti dal PRG vigente, ai quali non va applicata direttamente la disciplina



0b2a9864



per l'edificazione in zona agricola (art. 44 della L.R. 11/2004)". Le note della scheda tematica del citato documento specificano che "vanno inseriti in questa classe le zone E4 (qualora non censite come Centro storico) e le aree già zonizzate con classificazione residenziale dal PRG vigente, come le C1 extraurbane."

L'argomento relativo agli ambiti aventi carattere di nucleo, presenti nel territorio rurale, presenta un certo grado di delicatezza; si tratta infatti di ambiti che si riferiscono a insediamenti sparsi, di una certa consistenza, ricadenti in zona agricola, che non hanno più alcun rapporto funzionale con l'attività agricola che, in molti casi, ne ha dato tuttavia origine. Si tratta, quindi, di nuclei oggi prevalentemente residenziali la cui origine non deriva da un preciso processo pianificatorio urbanistico che, pur non presentando caratteristiche tali da poter essere considerati come città consolidata, sono caratterizzati dalla presenza di edificato di un certo rilievo – spesso identificato con un toponimo che ne riconosce il carattere di borgo – oppure da edificazione diffusa che non è in contrasto con l'uso agricolo del territorio. Di norma si rileva una corrispondenza di tali ambiti con le zone E4 e con le aree di completamento extra-urbane e/o periurbane, poiché i criteri di individuazione sono analoghi.

Nel rilevare la difficoltà di applicare automaticamente la disciplina prevista per le zone agricole dall'art. 44 della LR n. 11/2004, è compito del PAT in qualità di Piano strategico e strutturale, definire per tali ambiti di edificazione diffusa le regole e le modalità di trasformazione/intervento, nonché i relativi contenuti urbanistici, la cui definizione e attuazione è demandata al Piano degli Interventi. In linea di principio, gli interventi consentiti dovrebbero essere limitati al recupero degli edifici esistenti ai fini residenziali o a destinazioni d'uso diverse purché compatibili con la residenza, nonché alla realizzazione di nuova edificazione residenziale, seppur con limitati e puntuali interventi. Va da sé che, in tali ambiti l'intervento del nuovo Piano regolatore dovrebbe essere finalizzato principalmente ad assicurare le dotazioni urbanistiche necessarie alla destinazione residenziale.

Coerentemente con quanto sopra rilevato tali nuclei, al fine di limitare fenomeni di diffusione di edificazione sparsa nel territorio, possono essere individuati quali ambiti prioritari per l'applicazione del credito edilizio eventualmente maturato nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio rurale.

Non si condivide il modello urbanistico proposto, teso a consolidare l'edificazione sparsa lungo gli assi viari principali e secondari del territorio rurale, comprendendo, in alcuni casi, anche estese porzioni del territorio non interessate da preesistenze insediative; in proposito, nella revisione della conterminazione degli ambiti di edificazione diffusa, vanno stralciate, oltre agli ambiti privi di preesistenze, anche quelle parti delle aree di edificazione diffusa la cui superficie è particolarmente limitata e nelle quali il carattere "diffuso" non è accertabile, in quanto di limitatissime dimensioni e costituite da pochi edifici isolati.

Pertanto, al fine di evitare in questi ambiti fenomeni di conflittualità tra le funzioni extra-agricole del territorio e le attività agricole o di trasformazione di prodotti agricoli, devono essere escluse dalle aree di edificazione diffusa individuate dal PAT gli edifici nei quali viene svolta attività agricola, quelli funzionali allo svolgimento della attività medesima, nonché le aree di intervento e di investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo agricolo.

Negli ambiti di edificazione diffusa, perimetrati nella Carta della Trasformabilità, non devono quindi ricadere centri aziendali, da intendersi come il complesso degli edifici a servizio dell'attività agricola esercitata, costituiti da abitazioni e strutture agricolo-produttive in reciproca relazione funzionale, allevamenti zootecnici, nonché le strutture serricole; ciò al fine di evitare, in questi ambiti, fenomeni di conflittualità tra le funzioni extra-agricole del territorio (nello specifico quella residenziale prevista dal PAT) e le attività agricole o di trasformazione di prodotti agricoli.

In sede di PI, pertanto, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla rettifica dei perimetri degli ambiti di edificazione diffusa qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole esistenti (ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. a) rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali ambiti.

In sede di redazione di PAT, in qualità di Piano strategico e strutturale, devono essere definiti per tali ambiti di edificazione diffusa le regole e le modalità di trasformazione/intervento, nonché i relativi contenuti urbanistici, la cui definizione e attuazione è demandata al Piano degli Interventi.



0b2a9864



Tenuto conto degli obiettivi della LR n. 11/2004, che ha tra gli altri quello di contrastare l'ulteriore dispersione insediativa e conseguente frammentazione del territorio agricolo, come previsto dagli artt. 2, 13 e 43, in occasione della redazione del PAT le nuove aree di edificazione diffusa devono essere sottoposte a specifiche verifiche di tipo urbanistico e ambientale, in ordine anche alla "idoneità insediativa" dell'ambito, al fine di tutelare gli insediamenti agricoli che abbiano bisogno di specifici spazi, nel rispetto di tutti i vincoli esistenti (es. vincoli di rispetto allevamenti intensivi, vincoli pozzi acquedottistici, vincoli elettrodotti, ecc.).

In sede di PAT, per tali ambiti, andranno pertanto verificati:

- ✓ l'idoneità insediativa (verifica urbanistica): tali ambiti si caratterizzano per una densità edificatoria intermedia tra l'edificato propriamente agricolo e le aree propriamente residenziali. L'ulteriore nuova edificazione extraziendale possibile in tali ambiti non è disciplinata dall'art. 44 della LR n. 11/2004. Pertanto l'edificazione diffusa rientra nel dimensionamento degli specifici ATO del PATI. Inoltre, il PAT dovrà verificare l'idoneità insediativa quale premessa essenziale per l'identificazione di un ambito di edificazione diffusa, al fine di tutelare gli insediamenti agricoli che necessitino di specifici spazi, nel rispetto di tutti i vincoli esistenti (es. vincoli di rispetto allevamenti intensivi, vincoli elettrodotti, ecc.).
- ✓ La sostenibilità: il PAT, nel processo di VAS, sottopone gli ambiti di edificazione diffusa idonei dal punto di vista insediativo a verifica di sostenibilità, mediante l'impiego di specifici indicatori. All'interno degli ambiti dovranno quindi essere previsti interventi e misure di mitigazione e/o compensazione della nuova edificazione in funzione del raggiungimento dei livelli di sostenibilità ambientale.
- ✓ La compatibilità: il PAT, sulla scorta delle analisi degli ordinamenti produttivi (tipologie colturali, attività zootecniche, attività di trasformazione, attività agrituristiche), definisce le possibilità di attuazione, in termini di compatibilità della residenzialità diffusa con le strutture produttive agricole esistenti al fine di evitare fenomeni di conflittualità tra usi alternativi del territorio.
Gli esiti di tali verifiche potrebbero essere utilmente espresse, già nel PAT, in un elaborato cartografico che evidenzia le eventuali aree o ambiti dove la superficie di contatto tra l'agricoltura e la residenzialità o altri usi del territorio è estesa ed è causa di conflitto. Qualora non fosse possibile integrare il PAT secondo i rilievi sopra formulati, tale analisi deve essere prevista specificatamente da parte del PI nell'ambito delle Norme tecniche, al fine della ricognizione e verifica del perimetro degli ambiti di edificazione diffusa. Si sottolinea, inoltre, che nella perimetrazione dell'edificazione diffusa devono essere esclusi a monte gli allevamenti esistenti in attività.

Sotto l'aspetto normativo, gli ambiti in argomento devono essere definiti come "aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade e provviste delle principali opere di urbanizzazione. All'interno di tali ambiti, l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate".

Allevamenti zootecnici

L'articolo 44, comma 9, della LR n. 11/2004 definisce l'allevamento zootecnico-intensivo "il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola".



0b2a9864



Gli Atti di Indirizzo, lett. d), punto 5), come modificato dalla DGR n. 856/2012, definiscono più in generale l'allevamento "come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti".

Coerentemente con tale definizione, il medesimo punto 5) chiarisce che la normativa sulle distanze si applica – sia nel caso di nuovi allevamenti che di ampliamenti dei centri zootecnici preesistenti – ai soli fabbricati destinati alla stabulazione degli animali, nonché alle vasche scoperte e alle concimaie aperte; sono invece esclusi tutti gli edifici/locali destinati ad uso diverso dalla stabulazione, nonché le strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti.

Nel definire il "perimetro dei fabbricati" rispetto al quale applicare le distanze minime previste dalla normativa, vanno pertanto presi in considerazione tutti i locali, strutture e spazi anche aperti (per esempio paddock) destinati alla stabulazione cioè al ricovero e all'allevamento degli animali, con esclusione dei locali destinati specificatamente ad ospitare apparecchiature legate alla conduzione e gestione dell'allevamento (locali accessori), dove gli animali sono presenti per un tempo molto limitato e in numero ridotto (per esempio: sala di mungitura) o non sono per niente presenti (per esempio: sala deposito latte).

Gli edifici destinati alla stabulazione rappresentano, infatti, solo una parte del complesso edilizio costituente il centro zootecnico, il quale comprende non solo la "stalla", ma anche i locali accessori, i manufatti per la conservazione dei foraggi (fienili e silos) e degli alimenti (silos e magazzini), i ricoveri macchine e attrezzi, etc.

Al punto 5) degli Atti di Indirizzo viene specificato che le distanze tra allevamenti e limiti delle zone agricole, confini di proprietà, abitazioni non aziendali, sono reciproche; pertanto vanno rispettate in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.

Gli allevamenti esistenti generatori di fascia di rispetto diventano, pertanto, degli "elementi generatori di vincolo" e, in quanto tali, devono essere individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano di assetto del territorio; è inoltre necessario procedere alla rappresentazione grafica nello specifico elaborato cartografico tav. 1 Carta dei vincoli, in quanto elementi generatori di vincolo. A tal fine vanno considerati sia gli allevamenti intensivi che le strutture agricole produttive superiori alla classe dimensionale 1. Rimane facoltà del Comune individuare nella tav. 1 Carta dei vincoli del PAT, esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi generatori di "vincolo" – demandando al PI l'individuazione delle fasce di rispetto (cfr. par. 9 bis, punto 5, della lett. d).

Già in fase di redazione di PAT, devono essere rappresentati graficamente gli allevamenti generatori di vincolo nella Carta degli elementi produttivi strutturali e, a titolo indicativo, le distanze minime reciproche nella loro estensione minima e massima, in relazione alla classe dimensionale degli allevamenti.

In fase di redazione del PI dovranno quindi essere accertati in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal PAT, sulla base di un'indagine e schedatura che rilevi la consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5 (tipo di allevamento, classe dimensionale, tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia, ventilazione, sistema di stoccaggio delle deiezioni), al fine di individuare le fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.

Tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.

Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio si rinvia ai successivi approfondimenti tematici al presente documento, specificatamente a quello inerente gli allevamenti zootecnici (Allegato B).



0b2a9864

